

DCCLXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi	36837	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . .	36883	
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>) . .	36838	
(<i>Deferimento a Commissione</i>) . . .	36838, 36883	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	36883	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I. N. A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (3569)	36839	
PRESIDENTE	36839, 36848, 36878	
BARTESAGHI	36839, 36840	
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	36839, 36841	
36842, 36843, 36845, 36847, 36849		
36853, 36856, 36857, 36859, 36860		
36862, 36864, 36865, 36867, 36869		
36870, 36871, 36872, 36873, 36878		
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	36839, 36841, 36845	
36847, 36849, 36850, 36854, 36859, 36860		
36863, 36866, 36868, 36869, 36870		
36871, 36872, 36873, 36878, 36879		
DE PASQUALE	36841, 36845, 36846, 36853	
36855, 36860, 36865, 36867		
COMANDINI	36842, 36843, 36844	
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	36844	
CURTI IVANO	36844, 36846, 36883	
BECCASTRINI	36845, 36846	
COLASANTO	36847, 36848, 36851	
36853, 36855, 36862, 36863, 36864		
36867, 36868, 36869, 36871, 36872		
CIANCA	36847, 36848, 36875	
CRUCIANI	36849, 36850, 36852, 36855	
36858, 36859, 36862, 36863, 36867		
36868, 36870, 36874, 36878, 36882		
SCHIANO	36849, 36850	
36859, 36860, 36861, 36863		
36964, 36865, 36867, 36877		
QUINTIERI	36853, 36855, 36856	
		AMENDOLA PIETRO 36862, 36863, 36868, 36879
		COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i> 36878
		ZANIBELLI 36882
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>) 36838
		(<i>Approvazione in Commissione</i>) 36883
		(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>) 36838
		(<i>Deferimento a Commissione</i>) 36838
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):
		PRESIDENTE 36886, 36897
		ROFFI 36897
		Votazione segreta del disegno di legge n. 3569 e del disegno di legge:
		Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (2068);
		Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 (4287);
		Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961 (4288) 36884

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Graziosi, Sabatini e Sorgi.
(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

IOZZELLI e COLASANTO: « Istituzione della " carriera speciale " per alcune categorie di impiegati del Ministero della difesa » (3841) (*Con parere della V e della VII Commissione*);

FRUNZIO: « Revisione dei ruoli organici del Ministero difesa (esercito) » (3868) (*Con parere della V e della VII Commissione*);

ROMEO ed altri: « Istituzione presso il Ministero della difesa di ruoli degli assistenti tecnici, in sostituzione dei ruoli dei capi operai » (4171) (*Con parere della V e della VII Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (*Urgenza*) (4426) (*Con parere della IV, della XII e della XIV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge SOLIANO ed altri: « Limitazione all'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni » (4216), assegnata alla XIII Commissione (Lavoro) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 4426, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritiene che anche la proposta di legge Soliano ed altri debba essere deferita alla XIII Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

REALE GIUSEPPE: « Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, relativa alla decorrenza del collocamento nei ruoli speciali transitori degli invalidi di guerra » (4341);

BELTRAME ed altri: « Norme per l'elezione e la convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia » (4387);

alla IV Commissione (Giustizia):

LUZZATTO ed altri: « Integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose » (4388);

BONOMI ed altri: « Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti di appello » (4429) (*Con parere della V e della XI Commissione*).

Per la proposta di legge Beltrame n. 4387, testé assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali), il proponente ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

NATOLI ed altri: « Disciplina dell'attività urbanistica » (4455);

ORLANDI: « Concessione alla società per le tramvie provinciali di Napoli di un contributo straordinario, per ripiano di bilancio di lire 2.500.000.000 » (4456);

ORLANDI: « Inclusione della linea ferroviaria Benevento-Cancello nella rete statale » (4457).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione (Giustizia), prendendo in esame nella riunione di stamane, in sede referente, il disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (4452), ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente su di esso all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IV Commissione (Giustizia), prendendo in esame nella riunione di stamane, in sede referente, la proposta di legge Riccio ed altri:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

« Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (*Modificata dal Senato*) (198-240-1308-B), ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente su di essa alla Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I due provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (3569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri hanno replicato i relatori ed i ministri. Passiamo agli esami degli articoli.

Il Governo accetta il testo delle Commissioni riunite ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, signor Presidente, con riserva di presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione I.N.A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa.

Alla destinazione del patrimonio immobiliare della gestione I.N.A.-Casa si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bartesaghi ha proposto di aggiungere, in fine al secondo comma, il seguente periodo:

« La Gestione case per lavoratori cui in essi ci si riferisce è l'ente di cui è disposta l'istituzione col successivo articolo 19 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BARTESAGHI. L'emendamento risponde ad una esigenza di chiarezza e di ordine per l'esatta formulazione della legge. Penso che il richiamo alla Gestione case per

lavoratori debba essere fatto all'articolo 1, per evitare che si parli nei successivi articoli di una gestione della quale non si sa niente.

Non so se proceduralmente sia possibile, ma penso che una formulazione attraverso un comma distinto sarebbe ancora più chiara, e perciò preferibile: pertanto il mio emendamento potrebbe essere così modificato: « Per gli adempimenti e le funzioni conseguenti ed inerenti all'attuazione della presente legge è istituita la Gestione case per lavoratori, secondo le disposizioni e con l'ordinamento di cui ai successivi articoli 19 e seguenti ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione è contraria a modificare il proprio testo. Devo osservare che all'articolo 2 si fa esplicito riferimento alla nuova gestione case per lavoratori, che è prevista dal successivo articolo 19 del titolo II, secondo uno schema logico.

PRESIDENTE. Poiché la modifica proposta dall'onorevole Bartesaghi è di pura tecnica legislativa, mi sia consentito osservare che l'emendamento è basato sulla convenienza di indicare preliminarmente un ente cui i successivi articoli affidano tutta una serie di attribuzioni, ma del quale non si parla fino all'articolo 19: da questo punto di vista, l'impostazione dell'emendamento mi sembra sostanzialmente esatta, salvo a trovare la formula più idonea.

Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Trattandosi di una questione puramente formale, il Governo si rimette alla Camera.

RIPAMONTI, *Relatore*. Comunque signor Presidente, ritengo si debba prendere in esame non il testo primitivo dell'emendamento, ma la sua seconda formulazione proposta dall'onorevole Bartesaghi.

PRESIDENTE. Se Commissione e Governo sono d'accordo, proporrei di modificare in questo senso l'articolo 1, assorbendo così la seconda formulazione proposta dall'onorevole Bartesaghi:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I.N.A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa; ed è istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge ».

RIPAMONTI, *Relatore*. D'accordo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo concorda.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 così redatto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148, può essere convertita, a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento.

Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori istituita ai sensi del successivo articolo 19, con gli effetti e secondo le modalità di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile.

Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'articolo 2834 del codice civile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bartesaghi ha proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « istituita ai sensi del successivo articolo 19 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BARTESAGHI. L'emendamento è consequenziale a quello dell'articolo 1. Una volta fatto riferimento, all'inizio della legge, all'articolo 19 per l'istituzione dell'ente, è superfluo continuare a farne menzione.

PRESIDENTE. Ritengo che si tratti di materia di coordinamento. Con questa intesa pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dopo l'emanazione della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualità.

Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in asse-

gnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per i singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto.

In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione.

L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla entrata in vigore delle norme integrative, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori istituita ai sensi del successivo articolo 19.

Trascorso tale termine gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma dell'articolo 23 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 31, primo comma della seguente legge.

Saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti indicati al comma precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « dell'articolo 23 ».

Gli onorevoli De Pasquale, Pietro Amendola, Cianca, Beccastrini e Scarpa hanno proposto al secondo comma di sostituire le parole: « dell'Istituto nazionale... », fino alle parole: « impiegati statali », con le seguenti: « delle cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra assegnatari di alloggi in

locazione che intendano gestire ed amministrare in forma autonoma gli alloggi stessi».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE. L'emendamento ha lo scopo di affiancare all'opera degli istituti popolari quella delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento De Pasquale modifica completamente le finalità del titolo I del provvedimento, in quanto tende a sostituire agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti le cooperative a proprietà indivisa. La maggioranza della Commissione è, pertanto, contraria.

DE PASQUALE. L'attività in questo senso delle cooperative a proprietà indivisa avrebbe, secondo il mio emendamento, carattere aggiuntivo, e non sostitutivo di quella degli istituti autonomi per le case popolari.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario, perché tutta l'impostazione del disegno di legge è che il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici e soltanto di essi, non di enti privati quali sono le cooperative, le quali, tra l'altro, in alcuni casi potrebbero anche non offrire le dovute e necessarie garanzie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Pasquale.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la soppressione al secondo comma delle parole: « dell'articolo 23 », proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata sia da parte della Gestione case per lavoratori, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti indicati nell'articolo 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 31, primo comma, della presente legge. Gli stessi benefici si applicano per il

trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nell'articolo 4. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di Enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Gli onorevoli Romita, Giuseppe Amadei, Bucalossi, Ferrarotti, Martoni, Orlandi, Bruno Romano, Paolo Rossi, Secreto e Vizzini hanno presentato il seguente articolo 5-*bis*:

« Il prezzo complessivo dell'alloggio da assegnare in proprietà immediata, rimane quello effettivamente pagato dalla gestione I.N.A.-Casa all'atto della costruzione, ed in ogni caso non deve superare l'importo risultante dalla moltiplicazione per trecento della quota di ammortamento mensile corrisposta da ciascun assegnatario e sottoscritta sul contratto provvisorio a suo tempo stipulato con la gestione I.N.A.-Casa ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati al secondo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi case popolari e gli altri enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa, salvo le varianti previste dal penultimo comma del presente articolo.

Analogamente devono essere versate alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprietà degli I.A.C.P. e degli altri enti di cui all'articolo 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa.

In caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato al primo comma, l'alloggio, su loro domanda, dovrà

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte.

Fino a quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi in essi compresi, i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonché le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione.

L'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione verrà fissato distintamente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per il periodo di cinque anni, dopo il trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione.

Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « salvo le varianti previste dal penultimo comma del presente articolo ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

RIPAMONTI, Relatore. Accettiamo l'emendamento per ragioni di coordinamento. Avendo la Commissione soppresso il penultimo comma dell'articolo 6, non hanno più significato le parole: « salvo le varianti previste dal penultimo comma dell'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 7 ed 8, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

FRANZO, Segretario, legge:

ART. 7.

« Gli alloggi trasferiti in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che ab-

biano versato i contributi a norma dell'articolo 12 ».

(È approvato).

ART. 8.

« Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato ed agli altri enti e istituti di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Comandini, Ghislandi, Vincenzo Gatto, Pinna, Fabbri e Venturini hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 8-bis.

« Le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano anche a tutti gli inquilini dell'I.N.C.I.S. che ne facciano domanda ».

ART. 8-ter.

« Gli assegnatari di alloggi dell'I.N.C.I.S. che non opteranno per la facoltà loro concessa dall'articolo precedente potranno chiedere:

a) di essere immessi nella proprietà immediata dell'appartamento loro locato, con ipoteca legale sull'alloggio stesso, a garanzia delle rate di riscatto ancora da pagare;

b) che i canoni di fitto pagati negli ultimi cinque anni dalla domanda di riscatto vengano considerati come versati agli effetti dello stesso ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di illustrarli.

COMANDINI. Si tratta di eliminare la grave disparità di trattamento che — se la nostra proposta non dovesse ottenere il vostro consenso — esisterebbe tra gli impiegati statali che hanno ottenuto l'alloggio dall'I. N. A.-Casa e quelli che invece hanno avuto la casa dall'« Incis »; una diversità di trattamento che non mi sembra trovi alcuna giustificazione. Infatti coloro che hanno ottenuto la casa dall'« Incis » e possono avere il riscatto dell'alloggio da loro occupato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si troverebbero soggetti ad un onere di riscatto molto più grave di quello che gli articoli 3 e 6 di questa legge offrono agli assegnatari delle case indicate nel primo comma dell'articolo 3.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Quale sia la ragione di questa diversità di trattamento non riesco a vedere. Per eliminare tale disparità ritengo si possano inserire nel disegno di legge i due articoli aggiuntivi da noi proposti.

Consentitemi di aggiungere a queste considerazioni, che sono ovvie, ancora due rilievi. Il primo è questo: il diritto di opzione concesso agli statali che lo domandino si giustifica con il fatto che fra gli inquilini dell'« Incis » vi sono situazioni assai diverse, a seconda che l'alloggio goduto sia stato costruito prima o dopo dell'ultima guerra.

I locatari degli appartamenti «anteguerra» pagano canoni locatizi tre o quattro volte più modesti di quelli pagati dai locatari di appartamenti sostanzialmente identici, ma costruiti dopo.

Vi è — è vero — nel nostro sistema legislativo l'articolo 379, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1939, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, che fa obbligo di perequare i fitti per le case costruite in una stessa città in tempi e a costi diversi. Ma, per certi riguardi — si sa — l'Italia sembra ancora ferma al tempo di Dante, più di seicento anni fa: « Le leggi son, ma chi pon mano ad elle »? L'articolo 379 (e fosse soltanto quello!) è scritto sulla carta ma non è applicato.

Secondo ed ultimo rilievo: non sembra che possano sorgere difficoltà di ordine finanziario per l'adozione dei nostri due articoli aggiuntivi, per il fatto che l'« Incis » costruisce le case per i dipendenti valendosi del finanziamento e del contributo statale, mentre l'I. N. A.-Casa le ha costruite anche con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro. Infatti, mi sembra evidente che difficoltà per questo non possano sorgere, perché anche per la costruzione delle case dell'I.N.A. lo Stato è intervenuto con il suo sostanziale contributo, che con l'approvazione di questa legge (considerate onorevoli colleghi, le lettere a) e d) dell'articolo 10) diverrà ancor più sostanziale.

D'altronde, l'eventuale gravame finanziario che i due articoli aggiuntivi potessero apportare non inciderebbe mai, in alcun caso, sul bilancio statale. Basterebbe una parziale smobilitazione delle immense riserve dell'« Incis » (che ha ormai ammortizzato gran parte del suo patrimonio) — insieme con la rendita dei fitti delle case già totalmente pagate — per far fronte alle eventuali nuove spese conseguenti all'approvazione dei due articoli aggiuntivi, ai quali, per evidenti ragioni di giustizia, io mi lusingo che voi vogliate dare la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati?

RIPAMONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

Il Parlamento, in ossequio ad una legge votata nella precedente legislatura (delega al Governo per regolamentare la concessione in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il parziale concorso o contributo dello Stato) ha disciplinato la materia con la delega sulla base della quale è stato emanato il decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni. Ancora questa mattina, la Commissione lavori pubblici, in sede legislativa, ha legiferato in argomento interpretando autenticamente il decreto presidenziale ed apportando ulteriori modifiche.

L'onorevole Comandini o gli altri proponenti possono presentare una proposta di legge *ad hoc* per modificare le norme legislative vigenti in ordine alla concessione in proprietà degli alloggi realizzati dall'« Incis » in base ad altre leggi e, con altre modalità di finanziamento, che non possono avere alcun riferimento ai piani finanziari con i quali si è provveduto all'attuazione dei programmi settennali di case per lavoratori.

È vero che esiste il contributo dello Stato per l'attuazione dei primi due piani settennali, così come è vero che esiste un contributo dello Stato concesso all'« Incis » e agli altri istituti per la costruzione di case da concedersi a riscatto; ma la misura di questi contributi è diversa a seconda dei vari programmi. Approvando gli articoli aggiuntivi proposti potremmo provocare un saldo negativo nella operazione di smobilizzo patrimoniale attuata dall'« Incis » o da altri enti; saldo negativo che non potrebbe non essere coperto con un intervento finanziario dello Stato. Pertanto, se venissero accolti questi due articoli aggiuntivi, dovremmo provvedere a predisporre il meccanismo di finanziamento relativo, seguendo le procedure previste.

Prego pertanto l'onorevole Comandini di ritirare gli articoli aggiuntivi e di volerli se mai sostituire, ove lo creda, con un ordine del giorno; ovvero di voler presentare in merito una proposta di legge, intesa ad equilibrare il più possibile le condizioni di riscatto dell'abitazione da parte dei lavoratori, quali che siano i programmi attuati dai vari enti di edilizia economica e popolare competenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

COMANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Signor Presidente, io non avrei difficoltà ad aderire all'invito dell'onorevole relatore Ripamonti a trasformare i miei due articoli aggiuntivi in un ordine del giorno; poiché però le eccezioni che sono state mosse hanno mero carattere formale e non riguardano, mi pare, la sostanza dei rilievi che ho fatto circa la sperequazione che si riscontra tra due diverse categorie di discendenti statali, vorrei fosse prima udito il Governo a questo proposito.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Credo anch'io, signor Presidente, che sia opportuna la trasformazione in ordine del giorno di questi due articoli aggiuntivi, giacché la materia è estranea, almeno in senso stretto, al disegno di legge in esame. Se l'onorevole Comandini accede a tale trasformazione, io prenderò l'impegno di studiare con la massima attenzione e serietà il problema; è evidente però che non posso in questa sede prendere un impegno concreto.

COMANDINI. Aderisco alla richiesta dell'onorevole ministro, e farò oggetto di un ordine del giorno i due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori si provvede con i seguenti fondi:

a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai pro-

pri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti;

e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;

f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e ad altri enti ed istituti ai sensi dell'articolo 4 ed agli alloggi assegnati in locazione ai sensi dell'articolo 27.

I contributi previsti alle lettere a) b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.

Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ivano Curti, Schiano e Renato Colombo hanno proposto, al primo comma, lettera c), di sostituire le parole: « un contributo pari allo 0,70 per cento », con le parole: « un contributo pari all'1,00 per cento », nonché al primo comma, lettera d), di sostituire le parole: « in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano », con le parole: « in ragione del 4,20 per cento del costo fino all'importo di lire settecentomila a vano ».

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CURTI IVANO. L'elevazione della quota di cui al mio emendamento alla lettera c) trae motivo dalla circostanza che l'imposta globale è già ridotta e dalla considerazione che bisogna tener conto del fatto che questo piano ha una durata di dieci anni. È apparsa quindi a noi la necessità di assicurare la disponibilità di una somma di compensazione che possa riequilibrare i diversi costi che si verranno a determinare nel corso dei dieci anni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Per l'emendamento alla lettera d), debbo osservare che già in questo momento si può affermare che il costo unitario per vano sarà determinato in 600 mila lire. Noi vorremmo elevarlo a 700 mila, e naturalmente a proporre ciò ci ha spinto anche la motivazione che avevo dato nel mio intervento: il fatto cioè che, pur essendo lo Stato il datore di lavoro di una considerevole massa di lavoratori che pagavano il contributo I. N. A.-Casa, esso non corrispondeva tuttavia il contributo dovuto da tutti i datori di lavoro. Perciò ritengo che dalla mia proposta possa derivare un aumento di disponibilità per il piano di costruzioni in esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, De Pasquale, Cianca, Scarpa e Pietro Amendola hanno proposto, al primo comma, lettera c), di sostituire le parole: « un contributo pari allo 0,70 per cento », con le parole: « un contributo pari all'1,20 per cento ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BECCASTRINI. L'emendamento trova conforto nelle considerazioni che a più riprese relatori e ministri hanno fatto nelle loro repliche. È stato infatti rilevato l'enorme fabbisogno di abitazioni ed è stata riconosciuta la limitata possibilità di questa legge di operare in tal senso. È stato altresì rilevato l'acuirsi del fabbisogno di abitazioni proprio nei centri industriali ed è stato sottolineato, con apprezzabili parole, l'enorme sacrificio cui i lavoratori sono sottoposti a causa della notevole distanza delle loro abitazioni dai luoghi di lavoro. Non comprendiamo pertanto come mai si sia voluto mettere sullo stesso piano i lavoratori e i datori di lavoro quando, specialmente al nord, il problema della casa è reso particolarmente acuto nelle città e nei distretti industriali a causa dell'affluirvi di masse considerevoli provenienti dalle campagne; masse che vanno a formare la riserva di manodopera dei datori di lavoro, i quali non spendono una lira per la relativa assistenza.

Perché, dunque, si dovrebbe fare questo regalo ai datori di lavoro? Gli imprenditori hanno tratto tutti i vantaggi e i profitti dall'espansione industriale, mentre sappiamo quali e quanti oneri si sono riversati sulle spalle dei lavoratori. Ricordo a tale proposito le accorate parole che lo stesso relatore, onorevole Vittorino Colombo, ha pronunciato illustrando lo stato di disagio di questi lavoratori, costretti a viaggiare per ore e ore in treno, e il costo di questi viaggi. Lo stesso onorevole Colombo ha poi citato una inda-

gine della C. E. C. A. dalla quale risulta che i datori di lavoro italiani sono all'ultimo posto, nell'area della Comunità carbo-sideurgica, nella fornitura di abitazioni ai lavoratori. E allora, ripeto, perché fare questo regalo agli imprenditori, che hanno riversato sulle spalle dei lavoratori enormi sacrifici? Continuiamo, ovunque, a farli pagare come hanno pagato fin qui. Così un'aliquota più alta di lavoratori potrà beneficiare di queste case.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Amendola Pietro, Scarpa, Cianca e Beccastrini hanno proposto, al primo comma, lettera f), di sostituire le parole: « all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato », con le parole: « alle cooperative a proprietà indivisa tra assegnatari in locazione ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

RIPAMONTI, Relatore. La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Beccastrini e Curti Ivano, tendenti ad aumentare il contributo a carico dei datori di lavoro, rispettivamente da 0,70 all'1 per cento e all'1,20 per cento, poiché la determinazione della misura del contributo è stata fatta non già nel senso di ridurre un contributo sulla produzione, ovvero a carico dei datori di lavoro con incidenza sui salari e sugli stipendi, bensì nel quadro della politica del Ministero del lavoro tesa a perequare gli oneri relativi ai vari settori assistenziali e previdenziali.

Se si aumenta il contributo a carico dei datori di lavoro, abbiamo indubbiamente maggiori fondi a disposizione del programma; ma possiamo anche provocare la riduzione di contribuzioni a favore di altri settori, che pure hanno una certa rilevanza nell'ambito della politica del Ministero del lavoro.

Comunque, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario agli emendamenti Curti Ivano e Beccastrini non soltanto per ragioni formali, perché su questa percentuale è stato raggiunto un accordo in sede di Commissioni riunite e di Comitato ristretto, nonché per le ragioni sostanziali espresse dal relatore onorevole Ripamonti, ma anche per la considerazione che negli ultimi tempi abbiamo addossato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

alla produzione speciali oneri in aumento a precedenti oneri, e ciò a proposito delle pensioni, degli infortuni sul lavoro, della assicurazione malattia, degli apprendisti. Sembra pertanto inopportuno imporre questo ulteriore carico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Beccastrini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BECCASTRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini.

(Non è approvato).

Onorevole Ivano Curti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CURTI IVANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Curti Ivano sostitutivo alla lettera c).

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Curti Ivano sostitutivo alla lettera d).

(Non è approvato).

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento, non approvato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Pasquale sostitutivo alla lettera f).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, Segretario, legge:

« I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna cate-

goria professionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10.

Gli Enti o Istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori, prevista dal successivo articolo 19, le somme per conto di essa riscosse.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli enti indicati al precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquemila.

Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, Segretario, legge:

« Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al successivo articolo 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo articolo 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

loggio iscritto alla conservatoria dei registri immobiliari delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila.

La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire un milione seicentomila detratta la quota afferente ai redditi di lavoro ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto, al secondo comma, di aggiungere dopo le parole: « di un alloggio », le parole: « sufficiente ai propri bisogni ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. In base all'articolo 12 il lavoratore che sia proprietario di un alloggio che risulta iscritto alla conservatoria dei registri immobiliari della località in cui sorgono le costruzioni non può concorrere all'assegnazione di alloggi da costruire in base alla legge in discussione. Ora, può darsi che certi alloggi, pur essendo regolarmente registrati, siano vere e proprie stamberghe nelle quali ci vergogneremmo di entrare, come si verifica specialmente nel Mezzogiorno. Non è giusto pertanto privare questi lavoratori della speranza e del vantaggio di ottenere un decente alloggio.

Mi sembra perciò opportuno specificare che l'alloggio debba essere idoneo e di capienza sufficiente ai bisogni della famiglia del lavoratore. Chi possiede un alloggio non adatto non deve essere escluso dal beneficio in esame. D'altro canto, dobbiamo garantirci che coloro che abbiano già o si stiano costruendo un alloggio, magari di lusso, non ne ottengano un secondo, con raggiri più o meno illeciti, di quelli costruiti con contributo dello Stato.

PRESIDENTE. Allora potrebbe bastare l'aggettivo « idoneo ».

COLASANTO. D'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, Beccastrini, Pietro Amendola, Scarpa e De Pascuale hanno proposto di sopprimere, all'ultimo comma, la parola: « seicentomila ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. L'emendamento tende ad escludere dal diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i lavoratori che usufruiscano di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare superiore ad un milione di lire, anziché ad un milione e seicentomila lire, come proposto dal testo delle Commissioni riunite. In altri termini, si vuole andare incontro ai lavoratori che si trovino nelle condizioni più disagiate.

Con l'emendamento si limita il diritto all'assegnazione ai lavoratori che abbiano un reddito netto di circa 80 mila lire al mese, mentre il testo delle Commissioni eleva tale reddito a 160-170 mila lire al mese, reddito che è, se non altro, per lo meno soddisfacente.

Il nostro emendamento si inquadra nello spirito delle dichiarazioni rese ieri dal ministro Bertinelli e tende a favorire i lavoratori meno abbienti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione è favorevole, a condizione però che il loro testo venga modificato.

Per l'emendamento Colasanto, la Commissione ritiene che sia sufficiente limitarlo — come ha suggerito l'onorevole Presidente — alla sola parola: « idoneo », che qualifica in modo abbastanza preciso il tipo di abitazione cui si intende fare riferimento, senza che siano necessarie ulteriori specificazioni.

La Commissione ritiene accettabile l'emendamento Cianca, a condizione che il livello di reddito oltre il quale si è esclusi dal diritto di concorrere alle assegnazioni degli alloggi venga stabilito in un milione e 200 mila lire, anziché in un milione e 600 mila lire. In proposito devo far presente però che, con questa innovazione, si viene a modificare uno dei criteri cui si è finora attenuta la nostra legislazione in materia; con una successiva legge bisognerà, dunque, provvedere ad una armonizzazione delle norme vigenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è favorevole ai due emendamenti, con la modificazione del primo suggerita dal Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Colasanto, accetta la modifica della Commissione al suo emendamento?

COLASANTO. Sì, signor Presidente, e ne ringrazio il relatore. Non vorrei però che sorgessero dubbi interpretativi sul punto che l'idoneità dell'alloggio deve riferirsi non soltanto al lavoratore, ma anche alla sua famiglia.

PRESIDENTE. La espressione «alloggio idoneo» deve intendersi con riferimento non soltanto al lavoratore ma anche alla sua famiglia. Comunque, è bene che resti acquisito agli atti parlamentari che questa è la volontà del legislatore, anche se purtroppo sia in sede di interpretazione giudiziaria sia in sede di applicazione amministrativa si tiene assai poco conto dei lavori preparatori.

Onorevole Cianca, accetta la modifica proposta dalla Commissione al suo emendamento?

CIANCA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con gli emendamenti Colasanto e Cianca, quest'ultimo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, Segretario, legge:

«Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito:

1°) dal presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

2°) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale;

3°) da nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative;

4°) da un ingegnere e da un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5°) da un rappresentante degli Istituti delle case popolari designato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari;

6°) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Ordine stesso;

7°) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative;

8°) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dal Ministro della sanità su proposta dell'Ordine stesso;

9°) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

10°) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Il Comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la Presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Il presidente e il direttore generale della Gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di amministrazione non inclusa nella sua composizione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato centrale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate, per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'articolo 1 della citata legge n. 43 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha soppeso, al primo comma, i nn. 8°), 9°) e 10°).

L'onorevole Romita ha proposto di sostituire, al primo comma, il n. 4°) con il seguente:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

« 4°) da un ingegnere, da un architetto e da un geometra liberi professionisti, designati dai consigli nazionali degli ordini o collegi ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto di inserire al primo comma, dopo il n. 4°, il seguente 4-bis):

« 4-bis) da un ingegnere e da un architetto, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. La legge istitutiva dell'I. N.-A.-Casa, n. 43 del 1949, prevedeva che il ministro del lavoro e della previdenza sociale usufruisse di rappresentanti degli ingegneri liberi professionisti scelti dalle organizzazioni sindacali. Il provvedimento che stiamo esaminando non parla più di architetti o di ingegneri designati dalle organizzazioni sindacali, bensì dagli ordini.

Faccio rilevare che il C. N. E. L. quando si è occupato della materia ha sottolineato che agli ordini dovrebbero essere riservate le funzioni istituzionali di tenuta dell'albo, di disciplina professionale degli iscritti, di tutela dell'indipendenza e della dignità dei professionisti, di garanzia nei confronti di terzi nell'adempimento dei doveri professionali. Ancora il C. N. E. L. sottolineava che ai sindacati dovrebbe essere riconosciuta (in conformità di quanto sopra ed anche dei principi costituzionali) la competenza a provvedere alla tutela degli interessi collettivi di professionisti come interessi particolari di categoria, anche nelle forme più efficaci consentite dal riconoscimento della personalità giuridica.

Ho prospettato perciò alcuni emendamenti, uno dei quali è appunto quello che sto svolgendo.

Se la Commissione fosse decisamente contraria a sostituire il rappresentante dell'ordine con quello delle organizzazioni sindacali, come propongo, potrei anche accettare la dizione (che mi pare vada incontro ad ambedue gli organismi) « da un ingegnere, e da un architetto, designati dal consiglio nazionale dell'ordine o dai sindacati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Schiano ha proposto di sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il comitato ha sede in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIANO. Durante la discussione delle varie leggi sull'edilizia popolare ci siamo dovuti convincere, specialmente quando si discusse la legge relativa ai lavoratori agricoli, che la sede più competente, fornita di organi e di mezzi, fosse quella del Ministero dei lavori pubblici.

Abbiamo avuto modo di udire anche ieri, in sede di replica del ministro dei lavori pubblici, che quella sarebbe in effetti la sede, e, che solo per ragioni...

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ha detto precisamente l'opposto.

SCHIANO. ...di delicatezza — come dire? — di garbo, non aveva potuto chiedere che la sede fosse quella del Ministero dei lavori pubblici.

A me sembra che dobbiamo considerare l'essenza vera dell'interesse generale; e perciò non dovremmo far prevalere questioni di delicatezza o di garbo, con tutto il rispetto per entrambi i ministri e per i rispettivi dicasteri. Credo che la sede più adatta, ripeto, dotata di mezzi e di organi tecnici di cui ha bisogno l'organismo che si sta creando, a lume dell'esperienza vissuta in questi due settenni, sia proprio quella del Ministero dei lavori pubblici. Questo è il solo motivo che mi ha indotto a presentare l'emendamento in esame. È chiaro che presso quel Ministero dovrebbe svolgersi tutto il lavoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto più direttamente interessato ai fini sociali della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

RIPAMONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Cruciani; è del pari contraria all'emendamento Schiano, per i motivi già da me esposti in sede di replica agli interventi nella discussione generale.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Cruciani, perché gli ingegneri e gli architetti sono legittimamente rappresentati dai consigli nazionali dell'ordine; e, in quanto questi professionisti sono considerati genericamente lavoratori, sono già genericamente rappresentati al n. 3°) del medesimo articolo.

Il Governo è pure contrario all'emendamento Schiano per le ragioni chiarissimamente esposte ieri dal ministro Sullo, nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

senso che l'aspetto squisitamente tecnico-edilizio del provvedimento è di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tutto il resto — e in modo particolare l'impostazione del piano, l'impostazione assistenziale, ecc. — è di pertinenza del Ministero del lavoro. Quindi è logico che il comitato abbia sede a Roma, presso il Ministero del lavoro.

Sono d'accordo sulla proposta della Commissione di sopprimere i nn. 8°) e 9°). Sono alquanto perplesso sulla soppressione dell'alinea 10), cioè del rappresentante dell'I. N. P. S. che, avendo già rispetto all'I. N. A.-Casa una certa funzione di intervento, potrebbe essere utilmente rappresentato. Comunque su questo punto mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Romita non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani.

(Non è approvato).

Onorevole Schiano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCHIANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 13 fino al n. 7°) compreso.

(È approvato).

Le alinee 8° e 9°) sono state soppresse dalla Commissione.

Pongo in votazione il n. 10°), che la Commissione intende sopprimere, mentre il Governo si è rimesso alla Camera.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 13.

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle norme per la sua attuazione e dalle norme regolamentari, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza.

A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alle necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale.

Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonché il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto.

Il Comitato provvederà, inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonché per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti all'approvazione congiunta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro dei lavori pubblici ».

Il Governo è d'accordo?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il Comitato centrale forma il programma decennale di ripartizione dei fondi per regione, per provincia e per comprensorio intercomunale, tenendo conto dell'apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonché degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni.

In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovrà essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:

1°) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati;

2°) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonché la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3°) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'articolo 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entità sarà stabilita al momento del bando dalla Gestione e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio;

4°) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati dai comma precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato al numero 2°) non più del dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato al numero 3°) non più del venticinque per cento, al settore indicato al numero 4°) non più del quindici per cento ed al settore indicato al numero 1°) il rimanente dei fondi stessi.

In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi ai fini della prenotazione appositi bandi.

Le aziende, gli enti pubblici, le amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi.

Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi rela-

tivi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose e a quelle di nuova formazione, all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio, tenendo presente, però, nei successivi bandi il diritto acquisito in base all'anzianità della domanda.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « dell'apporto di contributi »; di sostituire al secondo comma le parole: « In ogni caso... », fino alla parola: « complessivamente », con le parole: « In ogni caso l'importo di fondi da impiegare in ciascuna delle regioni dell'Italia meridionale ed insulare non dovrà essere inferiore al 10 per cento in più della percentuale della popolazione risultante dal censimento del 1961, delle somme da investire complessivamente »; di sostituire al quarto comma, le parole: « venticinque per cento », con le parole: « trentacinque per cento ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLASANTO. Il disegno di legge in discussione, come già quello dell'I.N.A.-Casa, ha carattere mutualistico. In più, la maggior parte dei finanziamenti è a carico della comunità nazionale: i contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono la parte minore.

Secondo me, riconoscere validità, ai fini della distribuzione regionale dei fondi, al criterio del volume dei contributi, significherebbe violare il concetto di mutualità, oltre che il concetto di equità.

Sul piano concreto, una discriminazione di questo tipo farebbe concentrare un gran numero di costruzioni proprio nelle regioni che ne hanno meno bisogno e dove eventualmente gli alloggi potrebbero costruirsi anche con mezzi privati.

Quanto al secondo emendamento, faccio presente che da un certo tempo a questa parte, in molti investimenti pubblici si riserva per legge una quota del 40 per cento al Mezzogiorno. Questa riserva è contenuta anche

nel provvedimento in esame, con l'aggiunta che per Mezzogiorno si intendono tutte le zone operative della Cassa per il mezzogiorno, che, come è noto, non sono limitate al mezzogiorno geografico e hanno una popolazione che si avvicina quasi al 40 per cento degli italiani. Onorevole Bertinelli, così stando le cose, questa riserva ha un valore relativo. Se veramente si vuol aiutare le zone depresse occorre infatti riservare ad esse una percentuale di investimenti corrispondente alla popolazione, ma aumentata di una certa aliquota che potrebbe essere ad esempio del 10 per cento. In tal modo la norma rappresenterebbe un effettivo aiuto per le zone maggiormente depresse ed assumerebbe il valore di un gesto di solidarietà tra tutti i lavoratori italiani e di un atto di giustizia distributiva da parte dello Stato.

Circa l'emendamento al quarto comma ricordo che, dopo la prima guerra mondiale, fu dato largo incentivo alle costruzioni di tipo economico-popolare per mezzo delle cooperative. Nelle cooperative si possono unire 9-10-15 lavoratori per costruirsi insieme i loro alloggi, come e dove meglio gradiscono. È questo un modo per aumentare la libertà dell'uomo, per valorizzare maggiormente la persona umana e dare la possibilità di far corrispondere la casa ai gusti e alle esigenze di ciascuno, per evitare sovrastrutture burocratiche amministrative anche dopo la costruzione.

Inoltre, lo Stato e la gestione ne ricaveranno senza dubbio vantaggio perché da un lato non si dovrebbero sostenere spese notevoli di esercizio fino a quando gli alloggi non saranno consegnati e dall'altro si economizzerebbero mediamente oltre il 10 per cento per ogni alloggio, con rapido ammortamento del residuo 90 per cento, cosa che faciliterebbe successivi investimenti.

Non vi è d'altro canto alcun pericolo che le richieste delle cooperative siano insufficienti a coprire il 35 per cento da me proposto. Mi dispiace che non sia presente il ministro dei lavori pubblici che potrebbe testimoniare sul numero delle richieste di contributo in base da parte di cooperative edilizie. Sarebbe un dato interessante al riguardo.

La mia richiesta è pure avvalorata dal fatto che si è accettato il concetto di concedere prestiti a chi vuol costruirsi il proprio alloggio a titolo individuale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto al quarto comma di sostituire le parole: « non più del 25 per

cento », con le parole: « non più del 30 per cento » e le parole: « del quindici per cento », con le parole: « del 25 per cento »; di sopprimere al penultimo comma le parole: « o dei prestiti »; di aggiungere dopo le parole: « al bisogno di alloggio » le parole: « all'anzianità di residenza »; di inserire tra il penultimo e l'ultimo comma, i seguenti:

« La graduatoria per la concessione di prestiti per l'acquisto di appartamenti isolati verrà formulata tenendo conto dell'anzianità di residenza, dell'anzianità di contribuzione e della data di presentazione della domanda.

Le domande che non troveranno accoglimento nell'anno di competenza, saranno rinviate all'anno successivo con precedenza su tutte le altre ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Ad integrazione di quanto ha detto l'onorevole Colasanto, vorrei sottolineare la tendenza dei lavoratori verso la soluzione cooperativa, dimostrata tra l'altro dall'incremento delle domande di contributo presentate in base all'articolo 8 della legge del 1955. Tale articolo parlava infatti di cooperative e le domande erano presentate per acquisire alloggi diversi da quelli realizzati nei complessi edilizi tipo Acilia, Ceca-fumo, ecc. Tali complessi edilizi hanno, infatti, compreso le famiglie in agglomerati presentanti notevoli inconvenienti di coabitazione e di ordine igienico-sociale.

Per questo abbiamo proposto che la percentuale dei futuri stanziamenti previsti per la costruzione di piccoli complessi edilizi, palazzine, villini, corrispondenti, del resto, alle moderne esigenze, sia elevata. Ricordiamo che proprio in questa direzione vi sono le maggiori aspettative.

Con gli altri emendamenti proponiamo modifiche al criterio di formazione delle graduatorie per la concessione degli alloggi e dei prestiti. In particolare, chiediamo di dare un giusto rilievo all'anzianità di residenza. Finiremmo altrimenti per dare la casa agli ultimi arrivati nelle città che per un breve periodo di tempo abbiano magari accettato di abitare nelle cantine al fine di acquisire titoli preferenziali per le graduatorie, mentre coloro che non hanno rinunciato al decoro dell'abitazione, sia pure pagando con grave sacrificio un affitto altissimo, non godranno mai dei benefici.

Per quanto in particolare riguarda i prestiti, abbiamo proposto che le graduatorie tengano conto dell'anzianità di residenza,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

dell'anzianità di contribuzione e anche della data di presentazione della domanda in modo che le domande che non troveranno accoglimento in un anno possano essere rinviate all'anno successivo con precedenza su tutte le altre. Vi sono infatti lavoratori che da anni presentano la domanda e si vedono scavalcati da coloro che all'ultimo momento trovano una cantina per preconstituirsì i titoli. A nessuno è sfuggita la ricerca degli sfratti al fine di entrare in graduatoria per l'assegnazione delle case I. N. A.

PRESIDENTE. L'onorevole Quintieri ha proposto di aggiungere al penultimo comma, dopo le parole « famiglie numerose », le altre « ferma restando la quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551 ».

L'onorevole Quintieri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

QUINTIERI. La legge 27 giugno 1961, n. 551, recante agevolazioni a favore delle famiglie numerose dispone all'articolo 4 la riserva del 10 per cento degli alloggi costruiti e da costruire in favore delle famiglie numerose.

Ora, a me sembra che al penultimo comma dell'articolo 15, dove si parla dei criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti, si stabilisca un criterio di precedenza globale per cui si potrebbe ritenere che questa legge innovi. So che questa non è l'intenzione delle Commissioni riunite, ma mi sembra che per ragioni di tecnica legislativa sia opportuno fare la precisazione di cui al mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Scarpa, Beccastrini, Amendola Pietro e Cianca hanno proposto di sopprimere al terzo comma, n. 4), le parole: « o per l'acquisto ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE. Noi desidereremmo che gli stanziamenti del fondo di rotazione per prestiti individuali fossero riservati esclusivamente alla costruzione di nuove case singole. Il testo proposto dalle Commissioni afferma che questi fondi possono essere utilizzati anche per l'acquisto di case già fabbricate. Riteniamo che questa dizione possa favorire gravi speculazioni, cioè il rastrellamento dei soldi del fondo di rotazione da parte delle imprese più dotate e più capaci di organizzare questa acquisizione.

D'altra parte riteniamo che la quota riservata alle cooperative sia ampia e sufficiente per assicurare ai lavoratori l'acquisi-

zione di appartamenti compresi in fabbricati. Quindi se il fondo di rotazione viene istituito, deve servire esclusivamente per coloro che non hanno la possibilità di entrare in cooperative e desiderano costruire la casa isolatamente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione è contraria al primo e al secondo emendamento Colasanto.

COLASANTO. Ella vede la legge da Milano, mentre io la vedo da Napoli. Ecco tutto. Venga nella mia città a rendersi personalmente conto della situazione

RIPAMONTI, Relatore. Se ne avessimo il tempo, sarebbe interessante esaminare se, applicando il criterio seguito dalla Commissione piuttosto che quello suggerito dall'onorevole Colasanto, se ne ricavi un vantaggio per il Mezzogiorno, anziché uno svantaggio, come afferma l'onorevole Colasanto.

I criteri relativi alla programmazione non escludono (come è previsto, infatti, dal secondo comma dell'articolo in esame) che il 40 per cento dell'investimento globale venga assegnato al Mezzogiorno. Questo 40 per cento supera l'investimento che deriverebbe da una ripartizione *pro capite* delle forze di lavoro, maggiorata del 10 per cento. Pertanto la Commissione, dopo un attento e lungo esame del problema (quando si fa la programmazione tecnica non si potrebbe affermare, senza individuare i criteri, che il 40 per cento, va ad una zona, ma questo 40 per cento dovrebbe risultare dall'utilizzo di indici specifici che riguardano la zona stessa), ha ritenuto di mantenere l'indice del 40 per cento destinato al Mezzogiorno, affermando però che la differenza tra gli investimenti (si tratta di una interpretazione che potrebbe anche non essere seguita dal Comitato centrale) derivanti da una ripartizione basata sugli indici oggettivi, e gli investimenti effettivi rapportati al 40 per cento del programma deve essere destinata con preferenza alle zone di sviluppo industriale, per modificare la struttura abitativa del mezzogiorno d'Italia e delle isole. Tale struttura abitativa riflette le condizioni di una economia sottosviluppata, che va ora trasformandosi.

La Commissione ha, cioè, riconosciuto la gravità del problema della residenza dei lavoratori nel Mezzogiorno, e in funzione di questo riconoscimento ha approvato la destinazione del 40 per cento dell'investi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

mento globale al Mezzogiorno, con l'aggiunta di un criterio di preferenza di destinazione di questi investimenti ai territori interessati ai poli di sviluppo industriale.

Vi è poi un emendamento De Pasquale, tendente a far sì che il fondo di rotazione per i prestiti sia limitato alla costruzione diretta, da parte dei lavoratori singoli o associati in cooperative, di abitazioni. Anche a tale proposta la maggioranza della Commissione è contraria, facendo rilevare — come si desume appunto da un emendamento approvato dalla Commissione — che la preferenza nella concessione dei prestiti viene data ai lavoratori che costruiscono direttamente o in cooperative gli alloggi, e pertanto questo criterio preferenziale esclude la possibilità del manifestarsi di fenomeni speculativi connessi con gli investimenti promossi dal programma, attraverso l'acquisto di alloggi realizzati dall'iniziativa privata.

La Commissione ha rilevato come possa presentarsi il caso di particolari situazioni locali, che rendano indispensabile ai lavoratori di dover accedere all'acquisto degli alloggi costruiti da imprenditori privati. D'altra parte la graduatoria di assegnazione dei prestiti è prevista sulla base degli stessi criteri con i quali si forma la graduatoria di assegnazione negli altri settori. La Commissione è pertanto contraria alla soppressione delle parole « o dei prestiti » proposta dall'onorevole Cruciani, perché ciò vorrebbe significare che i prestiti non vengono concessi in base a graduatorie, mentre la Commissione stessa ribadisce che è opportuno che anche la concessione dei prestiti avvenga mediate graduatorie.

La Commissione è contraria anche all'emendamento Colasanto, che comporterebbe l'aumento dal 25 per cento al 35 per cento dello stanziamento del settore indicato al n. 3^o) (bandi per cooperative) ed è del pari contraria all'emendamento Cruciani, che porterebbe al 30 per cento lo stanziamento per lo stesso settore e al 25 per cento quello del settore indicato al numero 4^o), cioè ridurrebbe, se non erro, al 35 per cento dell'intero programma il piano per la generalità dei lavoratori, e al 10 per cento il piano aziendale. Avremmo quindi il 45 per cento degli investimenti diretti alla generalità dei lavoratori ed il 55 per cento, cioè la maggioranza, destinato al settore delle cooperative e dei prestiti.

Per questi motivi la Commissione è contraria, essendo stato approvato in sede di Commissioni riunite un emendamento al te-

sto governativo, che ha aumentato dal 45 al 50 per cento gli investimenti destinati alla generalità dei lavoratori. Accettando questo emendamento si tornerebbe a modificare il testo governativo nel senso di ridurre ulteriormente gli stanziamenti diretti alla generalità dei lavoratori.

D'altra parte non è che mantenendo al 25 per cento gli investimenti con il sistema delle cooperative si limiti l'attività del movimento cooperativo all'interno del nuovo programma, poiché, come è noto, si procede per bandi di assegnazioni del diritto alla casa e gli assegnatari possono costituirsi in cooperativa e realizzare direttamente le costruzioni; cioè il decentramento dell'attuazione sollecita la partecipazione attiva degli stessi assegnatari, che qualora intendano dare il loro contributo per affermare il diritto alla abitazione, possono direttamente procedere alla realizzazione delle costruzioni. Il criterio seguito di destinare il 60 per cento, cioè la maggioranza degli investimenti ai prezzi generali è un criterio che si basa sulla valutazione della esigenza dell'abitazione da parte della generalità dei lavoratori.

Tale criterio deve essere difeso, perché sono in atto nel nostro paese fenomeni di spostamento di popolazioni che determinano l'esigenza di aumentare gli stanziamenti destinati al piano generale; si vengono così, onorevole Colasanto, ad aiutare anche quei lavoratori dell'Italia centro-meridionale ed insulare che trovano nel nord possibilità di impiego adeguato.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Cruciani che propone di aggiungere all'indice del bisogno di alloggio, quello relativo all'anzianità di residenza.

La Commissione accetta invece l'emendamento Quintieri nella misura in cui chiarisce meglio quanto già è previsto nell'articolo 15, cioè la preferenza data alle famiglie numerose, e la qualifica sulla base di una legge esistente. Direi, onorevole Quintieri, che il suo emendamento potrebbe essere ulteriormente così modificato: « ferma restando la preferenza di cui all'articolo 4 della legge 17 giugno 1961, n. 551 ».

Vi è infine un emendamento Cruciani, che non può essere accettato anche perché è materia di competenza degli organi esecutivi, e quindi da disciplinare in via di regolamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il primo emendamento Colasanto propone di sopprimere l'accenno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

all'importo dei contributi. Dichiaro di essere contrario. L'emendamento sarebbe esatto se l'unico criterio per la ripartizione dei fondi fosse quello dei contributi, e pur trascurando di mettere in rilievo fra l'altro che i contributi del nord sono versati anche dai sempre più numerosi operai e lavoratori del sud che si trasferiscono al nord. Ma la legge dice che questo è soltanto uno dei criteri e che con tale criterio concorrono altri: il fabbisogno di alloggi, la situazione della popolazione, gli indici di disoccupazione e di incremento della forza di lavoro, ecc. È evidente allora che questo dell'importo dei contributi versati è soltanto uno dei criteri che possono portarci ad una persuasione, senza essere tuttavia determinante. Né d'altra parte in tema di regime assistenziale si può trascurare il fatto del versamento dei contributi, poiché tutto il nostro regime previdenziale e assistenziale è in sostanza basato sul versamento dei contributi stessi.

Rilevo infine, in relazione all'osservazione che in questo modo si favorirebbe il nord, che già il 40 per cento di tutti i fondi — quindi una parte ben notevole — è esclusivamente riservato all'Italia meridionale.

Al secondo comma dell'articolo vi è poi un altro emendamento Colasanto, che vorrebbe diversamente assegnato questo 40 per cento riservato all'Italia meridionale. Si tratta, però, di una ripartizione suggerita in un modo confuso, che presupporrebbe un continuo controllo della popolazione, se non addirittura continui censimenti, e che mi pare non raggiunga con chiarezza lo scopo, così come invece esso è raggiunto dalla formula concordata nel Comitato ristretto.

L'emendamento De Pasquale, al n. 4) del terzo comma, vorrebbe sopprimere la possibilità dell'acquisto degli alloggi. Invece, lo scopo della legge è di favorire nella forma più larga possibile l'accesso del lavoratore alla proprietà della casa; e una delle forme di acquisizione della casa, oltre a quella tradizionale della costruzione, è proprio quella dell'acquisto. Sono pertanto del parere che vada considerata anche la possibilità dell'acquisto della casa, e perciò sono contrario a tale emendamento.

Infine gli emendamenti Colasanto e Cruciani tendono ad una diversa ripartizione dei fondi, cioè a modificare le percentuali riservate alle cooperative ed alla costituzione del fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati. Mi pare che questi emendamenti alterino quella omogeneità di ripartizione che

era stata convenuta in sede di Comitato ristretto; sono perciò contrario.

Sono anche contrario all'emendamento Cruciani al penultimo comma, come pure all'ultimo emendamento Cruciani inteso ad aggiungere il riferimento all'anzianità di residenza, per le ragioni chiaramente illustrate dal relatore.

Accetto invece, per quanto esso possa ritenersi superfluo, l'emendamento Quintieri inteso a portare una ulteriore precisazione a proposito delle famiglie numerose.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Colasanto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. Sì, signor Presidente, perché altrimenti verrebbe meno il principio di mutualità cui s'ispira la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto al primo comma, inteso a sopprimere le parole: « dell'apporto di contributi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colasanto sostitutivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Pasquale, inteso a sopprimere, al terzo comma, n. 4), le parole: « o per l'acquisto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento Colasanto sostitutivo al quarto comma.

(Non è approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. No, signor Presidente, in quanto il relatore ha specificato che la commissione che sarà nominata si occuperà anche dei criteri di formazione delle graduatorie.

PRESIDENTE. Onorevole Quintieri, accetta la nuova formula suggerita per il suo emendamento dal relatore: « ferma restando la preferenza di cui all'articolo 4 della legge 17 giugno 1961, n. 551 »?

QUINTIERI. Forse sarebbe preferibile il termine « precedenza ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

RIPAMONTI, *Relatore*. Si tratta di destinare un certo numero di alloggi alle famiglie numerose: il 10 per cento per ogni bando. Qui non vengono assegnati alloggi già costruiti, ma si sancisce il diritto alla casa e se non vi sono famiglie numerose il cui capo famiglia chieda l'assegnazione, non si dà luogo logicamente a tale preferenza.

PRESIDENTE. Si potrebbe usare la dizione: «ferma restando la norma di cui all'articolo 4», ecc.

RIPAMONTI, *Relatore*. D'accordo.

QUINTIERI. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione integrato con l'emendamento Quintieri così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 16 e 17, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 16.

« Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire ed acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprietà.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità ai lavoratori che intendano procedere direttamente o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi.

Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono

designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

(È approvato).

ART. 17.

« L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in venti anni.

La quota annuale di ammortamento viene fissata nel 6,50 per cento comprensivo della quota capitale, degli interessi e della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilite anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

La Gestione case per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi.

Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando da parte degli Istituti stessi sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio.

Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli Istituti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di ga-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

ranza in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per lavoratori ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze.

Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito.

Nel caso di prestito concesso per costruzione gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme integrative ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Scarpa, Beccastrini, Amendola Pietro e Cianca hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « o da acquistare ».

Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per l'attuazione del programma decennale è istituita la Gestione case per lavoratori, con personalità giuridica pubblica e propria sede in Roma.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'attuazione del programma decennale è istituita la Gestione case per lavoratori,

con sede in Roma, avente personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il primo comma dovrà essere coordinato in seguito alla modifica apportata all'articolo 1.

Con questa intesa pongo in votazione l'articolo 19 nel seguente testo:

« Per l'attuazione del programma decennale è istituita la Gestione case per lavoratori, con sede in Roma, avente personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Sono organi della Gestione case per i lavoratori:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione della Gestione è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici:

1°) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra i funzionari di categoria non inferiore a ispettore generale o equiparato;

2°) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera c), scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

3°) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

4°) un esperto in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

esperti in materia urbanistica da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5°) un rappresentante degli Istituti autonomi case popolari, designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza negoziale e procedurale della Gestione I.N.A.-Casa. I rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vicepresidenti. I componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati:

un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per i lavori pubblici.

Presso la Gestione è istituita una Giunta tecnica di coordinamento, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dei lavori pubblici, presieduta dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione e composta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al consiglio di amministrazione della Gestione, da due funzionari di categoria non inferiore ad ispettore generale od equiparato in rappresentanza rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'edilizia sovvenzionata e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale del collocamento della manodopera, nonché dal direttore generale della Gestione.

La Giunta ha il compito di predisporre tutti gli elementi per il coordinamento del

programma decennale di costruzione di case per lavoratori con gli altri interventi promossi dallo Stato per la costruzione di alloggi e con le esigenze del collocamento della manodopera, nonché di esprimere parere in materia al Comitato di cui al precedente articolo 13 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha soppeso gli ultimi due commi.

Il Governo ha proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « Gestione I.N.A.-Casa », con le altre: « Gestione case per i lavoratori ».

Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto al secondo comma, n. 2°), di sostituire le parole: « tre rappresentanti dei lavoratori », con le altre: « quattro rappresentanti dei lavoratori ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. Si tratta di un emendamento non tecnico, ma politico, tendente ad ampliare la rappresentanza democratica dei lavoratori, in modo che di essa siano chiamate a far parte tutte le organizzazioni sindacali di importanza nazionale, nessuna esclusa. Già altre volte, del resto, l'Assemblea ha approvato l'aumento da tre a quattro unità della rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di gestione di enti e di istituti.

Mi permetto quindi di insistere su questo emendamento, confidando nella sensibilità dell'onorevole ministro del lavoro ed augurandomi di ottenere su di esso, come è accaduto in precedenti analoghe occasioni, la solidarietà di tutti i colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Romita ha proposto, al secondo comma, di sostituire il n. 4°) con il seguente:

« 4°) un esperto in materie economiche e un ingegnere, un architetto ed un geometra esperti in materia urbanistica, da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto al secondo comma, dopo il n. 4°), di aggiungere il seguente n. 4-bis:

« 4-bis) da un ingegnere e da un architetto esperti anche in materia urbanistica, liberi, professionisti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

CRUCIANI. Ritiro l'emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. L'onorevole Frunzio ha proposto, al secondo comma, di aggiungere il seguente n. 6°):

« 6°) due rappresentanti dei dipendenti della Gestione case per i lavoratori designati, mediante elezioni, tra il personale della gestione stessa ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Schiano ha proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale », con le altre: « dal Ministro per i lavori pubblici ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIANO. Mantengo l'emendamento perché rispondente ad una corretta interpretazione del concetto ispiratore del disegno di legge: quanto meno sarebbe opportuno che la nomina fosse concertata fra il ministro del lavoro e della previdenza sociale e quello dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20 ?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento del Governo, mentre è contraria agli emendamenti Cruciani, Romita Frunzio e Schiano. Su quest'ultimo, in particolare, osservo che il concerto tra i due ministeri è previsto per quanto riguarda la formazione degli organi, mentre la nomina del direttore generale, essendo di competenza del consiglio di amministrazione dell'istituendo ente, rientra nell'ambito dei poteri di vigilanza che spettano al Ministero del lavoro sulla gestione dell'ente stesso.

SCHIANO. È però opportuno prevedere maggiori garanzie tecniche.

RIPAMONTI, Relatore. Vedrà, onorevole Schiano, che queste garanzie sono contenute in un emendamento che sarà esaminato in seguito.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Considerata la motivazione che l'onorevole Cruciani ha dato del suo secondo emendamento, e cioè che la limitazione a tre, anziché quattro rappresentanti sindacali implica di fatto l'esclusione della « Cignal » dagli organi di gestione dell'ente, indipendentemente da ogni valutazione di carattere politico, mi dichiaro favorevole all'emendamento, anche in relazione al fatto che nell'atto costitutivo del C.N.E.L.

— che in casi del genere fa testo — sono considerate quattro organizzazioni sindacali.

Sono invece contrario all'emendamento Schiano, perché la competenza del Ministero dei lavori pubblici non può che riguardare l'aspetto tecnico, edilizio e costruttivo dell'attività dell'ente, essendo la vigilanza amministrativa di esclusiva attribuzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Governo accetta la soppressione dei due ultimi commi dell'articolo decisa dalla Commissione, relativi ad una « giunta tecnica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, diretto ad elevare da tre a quattro i rappresentanti dei lavoratori ?

CRUCIANI. Insisto, incoraggiato dall'onorevole ministro che ha accettato questo emendamento.

PRESIDENTE. Questo emendamento mi pare che sia stato accettato dal Governo, mentre la Commissione si è dichiarata contraria.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per eliminare ogni equivoco, dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento Cruciani.

(Non è approvato).

Onorevole Schiano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCHIANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche proposte dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20-bis.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il Governo è delegato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Suggestisco di sostituire, nella prima riga, le parole: «è delegato», con le altre: «è autorizzato», poiché non si tratta di delegazione legislativa ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

RIPAMONTI, Relatore. D'accordo.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiano ha proposto di aggiungere, in fine, le parole: «nonché per il riordinamento legislativo dell'edilizia popolare».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIANO. Vorrei ricordare che nel settore dell'edilizia popolare abbiamo troppe leggi spesso discordanti fra loro. Sarebbe opportuno che al comitato per il coordinamento del programma decennale edilizio fosse affidato anche il compito del riordinamento legislativo dell'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Ella vorrebbe autorizzare il Governo a raccogliere queste sparse norme in un testo unico?

SCHIANO. Il testo unico verrà dopo. Ora v'è da assolvere ad un compito più immediato e quindi più limitato: abbiamo per la verità molto disordine nel settore della edilizia popolare ed economica: leggi vecchie ancora in vigore, leggi nuove contrastanti l'una con l'altra, ecc. V'è perciò necessità di un riordinamento, d'un testo unico. Ma è chiaro che il comitato potrà soltanto compiere il necessario coordinamento che servirà di base, poi, per il testo unico.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Vorrei affermare, nel merito, che, se l'esigenza prospettata dal collega Schiano è giusta, a me sembra per altro non opportuna e da respingere la proposta di dare al Governo la delega a riordinare la legislazione sull'edilizia popolare; e ciò anche dal punto di vista politico, giacché il Parlamento è intervenuto largamente e ripetutamente su questa materia. Penso inoltre che il Parlamento, nel concedere una tale delega, secondo la Costituzione, ha l'obbligo di decidere i criteri informativi, i quali non sono per nulla formulati nell'emendamento Schiano.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Schiano?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione riconosce l'esigenza di una revisione della legislazione edilizia, ma è contraria alla delega al Governo in questa materia. Il comitato di coordinamento è previsto per la

programmazione coordinata degli investimenti autorizzati dalla legge in esame e degli investimenti che sono o possono essere determinati con altre leggi.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è nettamente contrario all'emendamento Schiano, perché il disegno di legge in discussione è destinato a disciplinare un settore particolare dell'edilizia, e non l'intera materia dell'edilizia popolare, che, per altro, il Ministero dei lavori pubblici ha intenzione di riordinare al più presto, come ha già affermato il ministro Sullo.

In relazione, poi, alla preoccupazione manifestata dal signor Presidente circa una eventuale delega, il Ministero del lavoro intenderebbe proporre una nuova formulazione dell'articolo 20-bis, per dissipare ogni perplessità in proposito. Il nuovo testo sarebbe il seguente:

«Il Governo è delegato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro dei lavori pubblici, la costituzione di un comitato composto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e di esperti per il coordinamento», ecc.

PRESIDENTE. La Commissione?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione non è favorevole a questa formulazione, in quanto un'ulteriore precisazione o modificazione delle funzioni del comitato implicherebbe la riapertura di un dibattito che è stato già molto ampio ed approfondito, sia in sede di Comitato ristretto sia in seno alle Commissioni riunite.

Insisto pertanto sul testo della Commissione, sostituendo però alle parole «è delegato», le altre: «è autorizzato», come ha suggerito l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Schiano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCHIANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. No, signor Presidente, in quanto la proposta era stata ispirata esclusivamente dalla preoccupazione di evitare il pericolo di eventuali ritardi nell'iter del provvedimento. La modificazione suggerita dal signor Presidente va incontro a tale esigenza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20-bis così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

FRANZO, Segretario, legge:

« L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quello dello Stato.

Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Consiglio sindacale ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FRANZO, Segretario, legge:

« In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'articolo 10, nonché effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;

b) sovrintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;

e) predisporre attraverso appositi concorsi biennali l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno obbligo di ricorrere tutti gli Enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori primo e secondo dell'articolo 12;

f) designare il rappresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'articolo 14 e, diret-

tamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri Enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;

h) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa ed agli altri compiti previsti dalla presente legge, dalle norme integrative e dal regolamento;

i) provvedere alla manutenzione straordinaria ritenuta indispensabile dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari;

l) promuovere studi e ricerche operative nel settore dell'edilizia residenziale e predisporre l'attuazione dei progetti pilota;

m) d'intesa con i Comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari ».

PRESIDENTE. La Commissione ha aggiunto i seguenti commi:

« Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive ».

Il Governo ha proposto di sostituire la lettera m), con la seguente:

« m) sentiti i comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari ».

L'onorevole Schiano ha proposto di aggiungere, alla lettera b), dopo la parola: « sovrintendere », le parole: « all'indirizzo ed », e sostituire le parole: « azioni di indirizzo », con le parole: « azioni di controllo ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIANO. L'emendamento è conforme allo spirito informatore del provvedimento e tende a far sì che la gestione non si limiti a dettare l'indirizzo per l'attuazione del piano, ma eserciti un vero e proprio controllo, amministrativo e tecnico.

Poiché su tale esigenza credo vi sia unanimità di consensi, mi auguro che l'emendamento sia approvato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto di aggiungere alla lettera b), in fine, le parole: « con particolare riguardo per quanto concerne le gare di appalto, l'andamento dei lavori e la liquidazione degli stati di avanzamento degli stessi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

ed alla rispondenza delle opere alle norme tecniche, come stabilito alla lettera c) del presente articolo ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. L'esigenza di decentramento prospettata da molti gruppi non deve condurre a privare la gestione di poteri effettivi. Il nostro emendamento mira appunto a consentire alla gestione di esercitare tali poteri. Pertanto insistiamo sull'emendamento a meno che il relatore non riconosca tale concetto implicito nel testo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di aggiungere alla lettera i), dopo le parole: « manutenzione straordinaria », le parole: « e dei difetti di costruzione in base a quanto sarà ritenuto indispensabile ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. L'emendamento mira a far sì che la gestione, prima di consegnare gli alloggi ai lavoratori, provveda non solo ad eseguire i necessari lavori di manutenzione straordinaria, ma anche ad eliminare gli eventuali difetti di costruzione riscontrati, anche se limitatamente allo stretto necessario.

La modificazione proposta tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti che si sono in passato verificati, specialmente nella provincia di Napoli, ove è stato addirittura costituito un comitato comprendente rappresentanti di tutti i partiti per ottenere dalla gestione l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili.

Per difetti di costruzione, molte volte imputabili soprattutto a scarsa sorveglianza, molte abitazioni costruite dall'I.N.A.-Casa hanno oggi bisogno di qualcosa di più della manutenzione straordinaria. Mi sembra giusto che se ad un lavoratore si consegna una casa in buone condizioni, al lavoratore che invece abbia avuto la sfortuna di vedersi assegnato un alloggio difettoso, bisognerebbe riparare l'abitazione, per metterlo in condizioni di parità rispetto al primo.

Non chiedo rifacimenti di stabili malfatti: ma quanto strettamente necessario per una confacente e moderna sistemazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, De Pasquale, Beccastrini e Cianca hanno proposto, alla lettera i), di aggiungere le parole: « e alla correzione di eventuali errori o vizi nella costruzione ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. L'emendamento, analogo a quello Colasanto, è originato dalla preoccupazione che l'espressione « manutenzione straordinaria » possa essere interpretata nel senso dell'esecuzione dei soli lavori atti a ripristinare lo stato di buon uso dell'alloggio come è stato originariamente costruito.

Purtroppo è capitato non poche volte, o per difetto di progettazione o per vizio di costruzione, che fin dall'inizio gli alloggi abbiano presentato serie deficienze che non possono essere eliminate se non mediante opere aggiuntive che correggano i difetti di progettazione o i vizi di costruzione. Si dà il caso di unità immobiliari con la scala esterna scoperta sicché quando piove l'acqua scorre per le scale e penetra negli alloggi; oppure di fabbricati non provvisti del cornicione, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano; o anche di scantinati senza pavimento o senza pareti intonacate. E potrei continuare nell'elencazione.

Riteniamo pertanto opportuno ampliare la disposizione in esame in modo che si abbia una interpretazione non restrittiva, ma tale da poter abbracciare tutti i casi che ho esemplificato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Schiano, in quanto è da ritenersi incorporato nel testo da essa formulato. Praticamente l'azione di controllo proposta dall'onorevole Schiano è assorbita dall'azione di controllo che la gestione case per lavoratori esercita avendo i poteri di vigilanza sugli istituti autonomi per le case popolari.

La Commissione è contraria all'emendamento Cruciani. Non è contraria all'azione di controllo e di sovrintendenza della gestione case per lavoratori cui si riferiscono i presentatori dell'emendamento; è contraria a specificare le modalità di attuazione dei compiti di sovrintendenza della gestione e l'oggetto specifico attraverso una elencazione che potrebbe risultare incompleta. Infatti all'ultimo articolo del disegno di legge sono previste le norme integrative e complementari: in quella sede, a mio avviso, potrà trovare accoglimento l'esigenza di chiarire il modo in cui si esercita l'azione di sovrintendenza e di vigilanza sulle costruzioni.

Gli emendamenti Colasanto e Pietro Amendola tendono allo stesso obiettivo. Alla nuova gestione case per lavoratori è affidato il compito, nella misura in cui deve procedere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

allo smobilizzo del patrimonio della gestione I.N.A.-Casa, di provvedere alla manutenzione straordinaria ritenuta indispensabile dagli accertamenti tecnici. È stato chiesto se in questa manutenzione straordinaria siano comprese anche le operazioni relative alla eliminazione di eventuali difetti di costruzione.

La risposta è evidentemente affermativa, ma, a maggior chiarimento, si potrebbe arrivare alla seguente formulazione: « provvede alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili ». Non parlerei di correzione di eventuali errori o vizi di costruzione, perché per questi è sufficiente che l'assegnatario invochi le norme del codice civile.

Inoltre devo chiarire che questi compiti di manutenzione straordinaria e di esecuzione di opere integrative resesi necessarie da accertamenti tecnici, danno luogo ad una spesa che non può essere attribuita al costo di costruzione ai fini del piano di ammortamento, e non può essere posta a carico dei lavoratori. Pertanto dovrà prevedersi in bilancio lo stanziamento per eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria e per l'eliminazione di eventuali inconvenienti oltre che per l'attuazione di opere integrative.

Invito pertanto gli onorevoli Colasanto ed Amendola ad accettare la modifica da me proposta.

Personalmente sarei d'accordo con l'emendamento del Governo; ma la Commissione è contraria a sostituire la parola « di intesa » con l'altra: « sentiti ». In effetti, si tratta di un particolare servizio di assistenza sociale che dovrebbe essere proseguito con le stesse tecniche attuali, sia pure attraverso l'opera di collaborazione dei comitati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Schiano che, a suo giudizio, non ha motivo di esistere, perché si è giunti all'attuale formulazione della lettera b) appunto per comprendere quel giudizio sugli indirizzi e quel controllo che desidera l'onorevole Schiano.

Sono parimenti contrario all'emendamento Cruciani. Noi stiamo redigendo una legge, non possiamo includervi minute disposizioni regolamentari e integrative, che troveranno posto in sede di attuazione della delega conferita dall'ultimo articolo del provvedimento in esame.

Il Governo concorda con il relatore circa gli emendamenti Colasanto ed Amendola; e raccomanda alla Camera il proprio emenda-

mento sostitutivo dalla lettera m), perché, ove la istituzione del servizio sociale a beneficio degli assegnatari dovesse configurarsi come il risultato di un accordo richiedente il concorso delle conformi volontà di ambedue gli enti interessati, sarebbe impossibile realizzarlo nell'ipotesi d'insanabile contrasto fra gli stessi; mentre, qualora l'apporto dei comitati provinciali si riduca ad un semplice parere, l'istituzione del servizio in parola sarà sempre possibile, anche se non nel senso e con le caratteristiche gradite a questi ultimi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Schiano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCHIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Schiano alla lettera b).

(Non è approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CRUCIANI. No, signor Presidente, in quanto le dichiarazioni del relatore e del ministro mi hanno tranquillizzato.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento ?

COLASANTO. No, signor Presidente. Aderisco alla formulazione della lettera i) proposta dal relatore.

AMENDOLA PIETRO. Anch'io concordo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo alla lettera m), non accettato dalla Commissione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, modificato dall'emendamento Ripamonti alla lettera i) e dai due commi aggiuntivi proposti dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22-bis.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« In ciascuna provincia con deliberazione del consiglio di Gestione, è istituito, secondo i criteri previsti dalle norme integrative e complementari della presente legge, un comitato provinciale composto dai rappresentanti dei Ministeri, degli enti ed associazioni che hanno rappresentanza nel consiglio di Gestione ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei comuni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Deve essere sentito il parere dei comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto al primo comma, secondo e settimo rigo, di sostituire le parole: « Consiglio di gestione », con le parole: « Comitato centrale ».

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22-bis così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FRANZO, Segretario, legge:

« All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvederà la Gestione, salvi i casi previsti dai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo i casi previsti ai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal prefetto della provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione ».

RIPAMONTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione propone di sostituire, al secondo comma, le parole: « salvo i casi », fino a: « dell'articolo 15 », con: « salvo i settori previsti ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 15 nel solo caso che le aziende concedano le aree a condizioni di favore o le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree stesse ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di aggiungere, al primo comma,

dopo le parole: « all'acquisizione », le parole: « ed all'attrezzatura ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

COLASANTO. L'esperienza insegna che spesso le case non sono state consegnate tempestivamente per mancanza di strade, fognature, acquedotti ed illuminazione delle aree su cui sorgevano. Molti piccoli comuni, ispecie nel Mezzogiorno, non sono in grado, d'altra parte, di sopportare gli oneri per tali attrezzature. Sarebbe opportuno, quindi, che la gestione provvedesse non solo agli acquisti delle aree ma anche a questi lavori preliminari ed indispensabili alla abitabilità delle case.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiano ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « salvi i casi previsti dai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15 »; di sopprimere, al secondo comma, le parole: « salvo i casi previsti ai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15 »; e, al terzo comma, di sostituire la parola « ammessa » con l'altra: « prevista ».

Gli onorevoli Bogoni, Schiano, Ivano Curti, Concas e Mancini hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per tale scopo si applicano le norme di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

L'onorevole Schiano ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCHIANO. La preoccupazione che mi ha spinto a presentare gli emendamenti è rappresentata dal fatto che la dizione « salvo i casi previsti dai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15 » tende a favorire la speculazione sulle aree, e per le cooperative e, a maggior ragione, per il fondo di rotazione.

Ora, noi non possiamo consentire che si scelga l'area fuori dei piani, neppure per le cooperative. Nel caso che il relatore aderisca a questo concetto, occorrerà una formulazione più chiara. Tanto propongo essenzialmente nell'interesse delle cooperative stesse e dei lavoratori fruitori dei benefici previsti. Non vogliamo che si possa scegliere un'area al di fuori dei piani, né da parte delle cooperative, né dai beneficiari del fondo di rotazione: vogliamo che sia applicato e seguito sempre lo stesso criterio informatore della legge.

Così come è formulato l'articolo, si favorirebbe invece la speculazione sulle aree, mentre si imporrebbe un maggiore onere ai lavoratori in quanto le aree fuori dei piani costerebbero di più e non sarebbero per esse assicurati i necessari servizi.

Il terzo comma dell'articolo 23 dice che è ammessa l'espropriazione per causa di pub-

blica utilità, ma ella, signor Presidente, mi insegna che la dizione « è ammessa » non è la più adatta in questo caso e sarebbe perciò opportuno sostituirla con l'altra: « è prevista ». Ma, per evitare equivoci, si potrebbe adottare la seguente formulazione di cui all'emendamento del quale è primo firmatario l'onorevole Bogoni: « Per tale scopo si applicano le norme di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

In verità, siamo di fronte ad un problema molto dibattuto. Si è tanto discusso se sia più conveniente adottare il sistema dell'acquisto, cioè della compravendita di natura privatistica, oppure lo strumento più idoneo che è quello dell'espropriazione per pubblica utilità. Ebbene, onorevoli colleghi, per l'esperienza che ho fatto in seno al consiglio direttivo della gestione I. N. A.-Casa, devo dire che la maggioranza dei componenti di quel consesso ha quasi sempre seguito il principio di natura privatistica. Oggi, in breve, mi preoccupa soprattutto di dar vita a norme chiare, almeno per quello che è possibile, e vorrei pregare l'onorevole relatore di essere altrettanto chiaro almeno sui concetti fondamentali sui quali siamo d'accordo.

Non vi è dubbio che per acquisire le aree per la costruzione di case per i lavoratori si debba adoperare lo strumento che la legge indica, cioè quello della espropriazione, senza dar luogo ad equivoci. Se invece dovessimo conservare questa formulazione, che consente una doppia interpretazione, a me sembra che non compiremmo appieno il nostro dovere. Se, per esempio, fossimo dell'avviso che la concezione di natura privatistica debba prevalere, dovremmo dirlo chiaramente; ma se invece, come mi è sembrato di capire, siamo d'accordo sull'indirizzo, diciamo così pubblicistico, dobbiamo adoperare le parole adatte, evitando lo stile tortuoso, per non dire altro, del testo in esame. In quest'ultimo caso, lo strumento più adatto ci viene fornito dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, cioè la cosiddetta legge per Napoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Beccastrini, Amendola Pietro e Cianca hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « Salvo i casi previsti ai nn. 3°) e 4°) dell'articolo 15 ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Colasanto. Del resto abbiamo approvato l'articolo 22 in cui al comma *g*) è già definito il compito della gestione case per lavoratori di intervenire anche nel settore dei servizi urbani e sociali.

L'emendamento Schiano tende ad affermare che tutte le costruzioni promosse dalla legge in esame debbano essere ubicate nei piani particolareggiati previsti dalla legge n. 167. Il testo governativo e quello della Commissione prevedono l'eccezione nei casi relativi ai numeri 3) e 4), perché possono esistere cooperative...

SCHIANO. Di benestanti!

RIPAMONTI, Relatore.... no, di lavoratori, che già dispongano dell'area, poiché l'articolo 15 consente alle stesse cooperative o di versare il 15 per cento sul costo di costruzione o di provvedere all'acquisto dell'area. Quando la cooperativa provvede direttamente all'acquisto dell'area sarebbe consentito anche di acquisire l'area stessa al di fuori delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani previsti dalla legge n. 167.

SCHIANO. Non deve servirsi di questo denaro chi vuole costruire in una zona fuori cinta. Chi vuole beneficiare della legge deve sottostare alle sue limitazioni. Questa legge è fatta per i lavoratori meno abbienti.

RIPAMONTI, Relatore. Se la maggior parte dei comuni non provvedesse all'applicazione della legge n. 167, facoltativa per i comuni inferiori a 50 mila abitanti o per quelli che non sono compresi nei comprensori di sviluppo intercomunale, i lavoratori riuniti in cooperativa, che pur disponessero di una area, non potrebbero costruire una casa. Ieri ho espresso un invito in questo senso; lo esprima anche lei, come gruppo politico, agli amministratori comunali del suo partito, affinché si applichi la legge n. 167. Non dipendono, infatti, dal Parlamento, bensì dagli amministratori locali l'applicazione della legge e la formulazione dei piani.

Finora pochissime città hanno avviato l'impostazione dei piani di sviluppo abitativo in relazione alla legge n. 167.

Se, poi, gli assegnatari singoli del prestito trovano conveniente realizzare la loro abitazione anche al di fuori dei piani previsti dalla legge n. 167, vogliamo negare a singoli lavoratori l'utilizzo di aree non inserite nei piani ?

Quando i prestiti vengono, invece, concessi per acquistare case realizzate dell'iniziativa privata, le stesse devono essere ubicate entro i piani particolareggiati di svi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

luppo della città. Infatti il comune ha la facoltà di acquisire aree comprese nei piani, fino ad un massimo del 50 per cento, e di rivenderne anche a privati che intendano costruire case economiche e popolari, sicché i lavoratori potranno acquistare le abitazioni costruite dai privati sulle aree concesse dai comuni a norma della legge n. 167. Si deve prevedere una possibilità analoga per i piani aziendali: le aree fabbricabili per le costruzioni dei piani aziendali devono essere individuate nell'ambito dei piani della legge n. 167.

Alcuni lavoratori ed alcuni parlamentari hanno fatto rilevare che molte aziende hanno concesso per il passato le aree a condizioni di favore: ora, se le aziende fossero intenzionate a concedere aree ritenute idonee a titolo gratuito o a condizioni di favore, non le sembra opportuno, onorevole Schiano, consentire l'utilizzo di tali aree, anche se non incluse nelle zone destinate alla costruzione di case economiche e popolari, pur essendo destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore della comunità? A questo scopo mira l'emendamento da me presentato a nome della Commissione. Esso tende a far sì che l'utilizzo delle aree comprese nei piani della legge n. 167 sia fatto in favore dei lavoratori, e che sia, d'altra parte, lasciata libertà di scelta delle aree ai lavoratori singoli o alle cooperative.

In ordine all'emendamento Schiano relativo alla espropriazione, osservo che veramente il terzo comma è superfluo. Si fa riferimento alla legge n. 167, ed ella sa, onorevole Schiano, che l'indennità di esproprio o il prezzo di acquisto, in base a tale legge, sono riferiti al valore venale alla data di due anni prima della deliberazione di adozione del piano da parte della amministrazione comunale. Quindi, se la gestione case per lavoratori non intende espropriare, ma acquistare l'area, il prezzo è determinato dall'ufficio tecnico erariale (e non già per accordo bancario), in base al valore che le aree avevano due anni prima della data di deliberazione del piano.

Anche l'indennità di espropriazione viene fissata con gli stessi criteri. Se ella invece applica obbligatoriamente la legge per Napoli, esclude in alternativa l'utilizzo della norma più favorevole offerta dal dispositivo della legge n. 167. Ecco perché la Commissione ha ritenuto di mantenere la formulazione dei commi terzo, quarto e quinto (che potevano anche essere eliminati sostituendo il riferimento esplicito alla legge n. 167), dando carattere di facoltatività all'utilizzo dello stru-

mento di esproprio secondo le modalità previste dalla legge per Napoli; non perché la Commissione non fosse d'accordo sulla acquisizione obbligatoria delle aree attraverso l'applicazione degli articoli 12 e 13 della legge del 1885, ma perché l'applicazione della legge n. 167 può offrire in alternativa condizioni più favorevoli di acquisto delle aree, rispetto a quelle che si avrebbero con l'applicazione della legge per Napoli. In base alla legge per Napoli, se l'espropriazione si verificasse fra dieci anni, il valore venale sarebbe quello del momento dell'espropriazione, e, pur considerando la sua possibile riduzione del 50 per cento, l'indennità di esproprio potrebbe risultare superiore al prezzo di acquisto delle aree in via bonaria o all'indennità di esproprio determinate secondo le modalità della legge n. 167. La formulazione del terzo comma va messa in relazione alle modalità previste per l'acquisizione delle aree della legge n. 167.

In conclusione, la Commissione insiste sul testo da essa proposto.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. All'emendamento Colasanto il Governo è contrario per le ragioni dette dal relatore ed anche perché all'attrezzatura delle aree non deve provvedere la gestione, ma devono provvedere gli altri enti, in particolare i comuni.

Anche all'emendamento Schiano-De Pasquale inteso a sopprimere le eccezioni di cui ai numeri 3°) e 4°) dell'articolo 15, dichiaro di essere contrario, accettando, invece, la nuova formulazione della Commissione.

Circa la proposta dello stesso onorevole Schiano di sostituire la parola « ammessa » con l'altra: « prevista », se il presentatore dà al termine « prevista » il carattere di obbligatorietà, sono assolutamente contrario. Se, invece, non gli dà questo carattere, l'espressione è incerta, di dubbia interpretazione ed ambigua, per cui è sicuramente preferibile usare la parola « ammessa », che indica facoltatività e non obbligatorietà.

L'emendamento Bogoni al terzo comma è esso pure da respingere, sia perché mentre noi prevediamo ed impostiamo tutta la disposizione sulla facoltatività, la legge a cui fa richiamo l'onorevole Bogoni prevede l'obbligatorietà, sia soprattutto perché questo richiamo alla legge è antieconomico, è non produttore, agli effetti di coloro che volessero fare questa operazione, per le ragioni dette ed illustrate chiaramente dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Colasanto. mantiene il suo emenda-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

mento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COLASANTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Schiano, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SCHIANO. Non insisto sui miei emendamenti né su quello Bogoni, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato dalle Commissioni, con riserva di coordinamento.

(È approvato).

L'articolo 24 del testo del Governo è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Si dia lettura degli articoli 25 e 26, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, salvo rettifica della numerazione in sede di coordinamento.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 25.

« In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centri di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti ».

(È approvato).

ART. 26.

« La esecuzione dei programmi nelle singole province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, dalle norme integrative e complementari.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sarà fissata, in

relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate.

Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri Enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani.

Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare per ogni piano pluriennale l'acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento nell'ambito delle zone comprese nei piani formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'articolo 15 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26-bis.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Presso gli Istituti autonomi delle case popolari è istituita una Gestione speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per la amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della Gestione case per lavoratori.

Alle Gestioni speciali sovrintendono i consigli di amministrazione degli Istituti, integrati con due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto in via principale di sopprimere questo articolo e, subordinatamente, di sostituire, al secondo comma, le parole « due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro », con le altre: « quattro rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni?

RIPAMONTI, *Relatore*. È contrario. A nome della Commissione, propongo di sopprimere dal testo di questo articolo 26-bis le parole: « secondo quanto previsto dall'arti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

colo 22 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con la proposta dell'onorevole relatore.

Circa l'emendamento Cruciani rilevo che il caso è diverso da quello apparentemente consimile discusso precedentemente, per cui non posso ripetere ora il parere favorevole da me espresso in quella sede. Là si trattava infatti del consiglio d'amministrazione che poteva anche venire allargato; qui si tratta invece di organi molto più ristretti quali sono le gestioni speciali. Qui si parla inoltre di due rappresentanti dei lavoratori e non di tre. Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, insiste sui suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CRUCIANI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento principale Cruciani soppressivo dell'intero articolo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Cruciani sostitutivo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 26-bis con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal terzo comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.

I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito al precedente comma sono nulli.

Il 50 per cento dei fondi destinati alla co-

struzione di case per i lavoratori compresi nel settore indicato nei nn. 1°) e 2°) dell'articolo 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.

Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta anni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato al 3°) punto dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli Istituti autonomi case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione.

Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente è consentita la trasformazione della riassegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « non potranno essere alienate dal lavoratore prima che siano trascorsi cinque anni », con le parole: « non potranno essere alienate od affittate dal lavoratore prima che siano trascorsi rispettivamente 10 anni e 5 anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. Siccome l'edilizia popolare risulta largamente insufficiente ai bisogni, sorgono facilmente possibilità anche da parte degli assegnatari di speculazioni; il mio emendamento tende ad evitare queste speculazioni ponendo remore alla libertà di vendita e di affitto delle case assegnate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro, Scarpa, Cianca, Beccastrini, De Pasquale e Caprara hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'assegnatario ha diritto di effettuare contestazioni per difetti di costruzione. La Gestione, accertata l'esistenza di tali difetti, provvede a risarcire l'assegnatario ».

AMENDOLA PIETRO. Ritiriamo l'emendamento, ormai superato dopo l'approvazione del nuovo testo della lettera i) dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Colasanto ?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione lo accetta limitatamente alla elevazione da 5 a 10 anni del periodo di tempo in cui è vietata l'alienazione dell'alloggio. Ritiene, invece, che non si possa porre un termine di divieto per l'affittanza perché, se un lavoratore deve allontanarsi da un determinato territorio per impegni nuovi di lavoro, deve poter disporre liberamente dell'alloggio.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, insiste nel suo emendamento, accettato solo in parte dalla Commissione e dal Governo?

COLASANTO. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 con l'emendamento Colasanto modificato nel senso indicato dal relatore.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le cooperative considerate dal punto 3°) dell'articolo 15 che siano ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere direttamente o, costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti della Gestione case per i lavoratori di cui all'articolo 20 della presente legge.

Essi potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione.

Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonché agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato al punto 1°) dell'articolo 15, sempreché concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato al n. 1°) dell'articolo 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze della unità immobiliare da realizzare;

b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari

alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati.

Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi case popolari, con le modalità previste dalle norme integrative, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative e degli enti incaricati della costruzione, dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.

In caso di necessità o di inadempienza gli Istituti autonomi case popolari avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione.

Fuori dai casi previsti dal precedente comma gli Istituti autonomi case popolari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potrà essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonché a cooperative di produzione e lavoro e da consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera d) dell'articolo 22.

Gli Istituti autonomi case popolari sono in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Comitato centrale.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'articolo 15, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli istituti autonomi case popolari.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori; qualora l'autorizzazione venga richiesta dopo il verbale di consegna dei lavori, essa non potrà essere accordata se non nella misura massima del 3 per cento dell'importo di appalto; fuori di tali casi gli istituti autonomi case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi; gli istituti autonomi case popolari sono altresì tenuti a rispondere totalmente di qualsivoglia riserva posta dalle imprese in sede di collaudo dei lavori ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. Il secondo comma dell'articolo 29, senza fissare limiti, parla di autorizzazione da parte della nuova gestione. L'emendamento tende a limitare il superamento di tali limiti ai casi eccezionali e per fondati motivi. Qualora poi l'autorizzazione venga richiesta dopo il verbale di consegna dei lavori, essa non potrà essere accordata se non nella misura massima del 3 per cento dell'importo di appalto.

Io mi sono fornito di dati. Nel corso della gestione I. N. A.-Casa, o almeno fino al giugno 1962, poiché a tale data si limitano gli elementi in mio possesso, sono state accordate, in totale, 32.819 perizie suppletive per un importo di 58 miliardi 127 milioni. È una cifra eccezionale, soprattutto se rapportata alla entità del numero dei cantieri (meno di 18 mila) e del totale degli stati di avanzamento pagati, che ammontano a meno di 599. Si ha quindi una incidenza di circa 2 perizie per ciascun cantiere aperto e una percentuale del 9,7 per cento di integrazioni per perizie sugli importi complessivi pagati per lavori. Qualsiasi esperto può valutare la entità di tale dato, davvero eccezionale. Da questa considerazione scaturisce il nostro emendamento tendente a limitare il fenomeno.

Per quanto riguarda le riserve dei collaudi (sempre riferendomi ai dati al giugno 1962) su 13 mila collaudi complessivamente approvati, ben 8.626 hanno ottenuto delle riserve, con un'incidenza quindi del 64,4 per cento. L'esborso della gestione è stato di un miliardo 156 milioni, pari al 97 per cento della cifra proposta dai collaudatori, che ammontava a un miliardo 706 milioni. Anche questa è una cifra *record*.

Dobbiamo ripetere questa triste esperienza? Per evitarla, mi pare che sia opportuno approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione non è contraria ai concetti espressi dall'onorevole Cruciani, ma non ritiene di poter inserire l'emendamento nell'articolo 19 poiché la materia deve essere oggetto di norme regolamentari elaborate su proposta del comitato centrale ed emanate attraverso la delega concessa al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FRANZO, Segretario, legge:

« La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati ai punti 1°) e 2°) dell'articolo 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 3 per cento.

Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.

Il canone di locazione è istituito nella misura dell'1,50 per cento del costo convenzionale a vano.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

L'importo delle rate determinate come sopra sarà definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi case popolari godranno dell'esenzione dei contributi di miglioria.

Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata di venticinque anni sempreché siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975.

I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate dalla Gestione case per lavoratori.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti a cura della Gestione case per

lavoratori e degli Istituti autonomi case popolari in applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto, al penultimo comma, di sostituire le parole: « effettuate dalla », con le parole: « effettuate con i fondi della »; e, all'ultimo comma, sostituire le parole: « a cura », con le parole: « con i fondi ».

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COLASANTO. La formulazione degli ultimi due capoversi dell'articolo 31 potrebbe escludere dalle agevolazioni della presente legge le cooperative ed altri enti. È per questo che io propongo una più precisa formulazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RIPAMONTI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31 con gli emendamenti Colasanto.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 32 e 35 (il 33 e il 34 del testo del Governo sono stati soppressi dalle Commissioni riunite), sui quali non sono stati presentati emendamenti e che, se non vi saranno osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura, salvo rettifica della numerazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 32.

« Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10.

Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rima-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA, DEL 16 GENNAIO 1963

menti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettera a) e d) nonché in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.

Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.

Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148».

(È approvato).

ART. 35.

« Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa.

Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme integrative, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione I.N.A.-Casa.

La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.

È fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto il seguente articolo 35-bis:

« La gestione I.N.A.-Casa, con apposito stanziamento nei propri fondi provvederà ad

ammodernare od almeno ad eliminare gli inconvenienti delle case costruite nel primo e nel secondo settennio e tecnicamente accertati in base ai criteri validi per le nuove costruzioni ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COLASANTO. Illustrando il mio emendamento all'articolo 22 ho già parlato di case che si trovano in cattive condizioni e che abbisognano di rilevanti lavori. Mi pare che anche il relatore abbia accennato all'opportunità che vi sia un fondo separato per provvedere ad ammodernare queste case.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RIPAMONTI, *Relatore*. Fra i compiti della gestione vi è già quello di provvedere alla sistemazione degli alloggi. Se dovessimo accettare l'emendamento Colasanto, dovremmo modificare compiti e strutture della gestione. Sono pertanto contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Colasanto, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35-bis Colasanto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36-bis:

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge potranno essere estese con deli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

berazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Nelle zone in cui gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita di cui al piano del secondo settennio, versino in condizioni economiche disagiate, il periodo di riscatto può essere prolungato di 5 anni, su delibera del Consiglio di amministrazione della Gestione, con la conseguente riduzione del canone mensile ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione è contraria. I risultati cui si arriva con il testo proposto dal Governo sono diversi.

PRESIDENTE. Il Governo?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo ritiene che sia molto meglio allungare il periodo di riscatto anziché fare gli abbuoni, i quali finiscono per turbare il piano finanziario. Quindi, senza farne una questione di fondo, il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento sostitutivo dell'articolo 36-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 36-bis:

« Nelle zone in cui gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita di cui al piano del secondo settennio, versino in condizioni economiche disagiate, il periodo di riscatto può essere prolungato di 5 anni, su delibera del Consiglio di amministrazione della Gestione con la conseguente riduzione del canone mensile ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36-bis nel testo della Commissione:

« Le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge potranno essere estese con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36-ter.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio che versino in condizioni economiche disagiate, è consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice.

Tale facoltà dovrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e per le costruzioni non ancora assegnate entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio.

Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verrà ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sarà stata esercitata la facoltà di cui al primo comma ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

La Gestione case per lavoratori non può comunque procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto alla assunzione di tutto il personale alle dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione, ivi compresi gli incaricati regionali, in quanto direttamente assunto dalla Gestione stessa o distaccato presso di essa dall'I.N.A.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato ed a esso qualunque sia la sua provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvi i diritti di anzianità e di qualificazione nonché le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente al momento di entrata in vigore della presente legge ed è pure osservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla stessa data.

Le norme integrative stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonché

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di spostare, al secondo comma, alla fine del periodo le parole: « ivi compresi gli incaricati regionali ».

Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto di sostituire l'articolo 37 con il seguente:

« La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il regolamento del personale, di cui al comma precedente, dovrà uniformarsi a quello in atto presso i grandi enti previdenziali vigilati dai medesimi Ministeri.

La Gestione case per lavoratori non può comunque procedere all'assunzione di nuovo personale, prima di aver provveduto all'assorbimento di tutto il personale alle dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa direttamente assunto e regolamentato dalla Gestione stessa ed il personale distaccato presso di essa dall'I.N.A., che optasse per il definitivo trasferimento presso il nuovo ente.

La Gestione case per lavoratori può altresì avvalersi di personale dipendente da Enti pubblici e già in servizio presso la Gestione I.N.A.-Casa e di liberi professionisti.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato ed ad esso, qualunque sia la sua provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate.

Sono fatte salve le posizioni economiche ed i trattamenti di maggior favore acquisiti in base alle discipline vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento del personale.

Le norme integrative stabiliranno i criteri di inquadramento del personale nella nuova regolamentazione di cui al secondo comma del presente articolo ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. L'emendamento affronta uno dei punti più importanti del provvedimento in discussione, quello relativo al trattamento

del personale. In questa materia non dobbiamo aver paura di aver coraggio, perché il Parlamento è sovrano e può esprimere una sua volontà politica di fronte alla quale anche il Ministero del tesoro deve inchinarsi.

L'emendamento si illustra da sé, e non è quindi necessario che su di esso io spenda molte parole. Desidero soprattutto richiamare l'attenzione della Camera sul secondo comma, che mira ad equiparare il regolamento del personale a quello in vigore presso gli enti previdenziali.

Durante il dibattito da tutti i settori sono stati rivolti elogi al personale, il quale attende in questo momento un giusto riconoscimento ed una manifestazione di solidarietà effettiva. Ecco perché ci auguriamo che il nostro emendamento possa essere approvato, anche se siamo disposti ad accettare eventuali modifiche che possano ulteriormente migliorarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, De Pasquale, Scarpa, Beccastrini e Pietro Amendola hanno proposto di sostituire l'articolo 37 con il seguente:

« La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di quiescenza e previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.

La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione, senza risoluzione del rapporto di impiego, e ad esso dovranno essere riconosciuti i diritti di anzianità, di qualificazione e di trattamento economico acquisiti in base alla regolamentazione vigente.

La Gestione case per lavoratori può altresì procedere all'assorbimento di personale dipendente da enti pubblici e già in servizio presso la Gestione I.N.A.-Casa.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento economico-giuridico.

Le norme integrative stabiliranno i criteri per l'assorbimento del personale di cui al terzo comma del presente articolo ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

CIANCA. Può sembrare, ad una lettura superficiale, che tra il testo delle Commissioni riunite e quello del nostro emendamento non vi sia una sostanziale differenza di contenuto; invece non è così, come emerge da un attento confronto delle due dizioni, e specialmente delle diverse formulazioni del secondo comma.

Il testo delle Commissioni dà scarso affidamento ai 510 dipendenti assunti direttamente dalla gestione I. N. A.-Casa di trovare naturale sistemazione nel costituendo ente, in quanto raffigura l'ipotesi che parte del personale non trovi possibilità di assunzione. Nell'attuale formulazione, esso aggrava questa ipotesi rispetto al primitivo testo, poiché pone sullo stesso piano tutto il personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera presso la gestione anche senza rapporto di dipendenza. Si potrebbe credere che questo sia stato fatto in omaggio al principio di uguaglianza, ma mai come in questo caso varrebbe il famoso proverbio latino: *summum ius, summa iniuria*.

L'articolo 37, infatti, mentre prevede uguali possibilità di riassorbimento per tutti i lavoratori operanti nell'ambito della gestione I. N. A.-Casa, non tiene conto che essi si trovano in una situazione radicalmente diversa e possono dividersi in tre gruppi. Un primo gruppo di 250 unità circa è costituito infatti dal personale distaccato dall'I.N.A.; è pagato dall'I. N. A., al quale la gestione rimborsa tutti gli emolumenti corrisposti, ed è sempre regolato dall'I. N. A. quanto ad avanzamenti, gratifiche, ecc.; pertanto, anche se il nuovo ente non potrà riassorbirne qualcuno, questi continuerà a mantenere integro il suo rapporto di impiego. Un secondo gruppo è costituito dagli incaricati regionali e relativi « aiuti » (da non confondersi però con gli ispettori tecnici di zona, i quali sono dipendenti dell'I. N. A.-Casa). Tali incaricati hanno il compito di mantenere i collegamenti tra la gestione, gli uffici provinciali del lavoro e le stazioni appaltanti per la consegna degli alloggi; controfirmano, per conto della gestione, i verbali di consistenza e presiedono la prima assemblea degli assegnatari. Dovrebbero collaborare con la gestione nei rapporti di questa con gli assegnatari, ma questa è una attività che nessuno svolge, anche perché gli assegnatari preferiscono avere contatti diretti con gli uffici della gestione. Il loro rapporto di lavoro si configura esattamente come un rapporto a carattere professionale, ed essi — 38 in tutto — sono appunto pagati attraverso la parcella professionale; è

loro corrisposto un rimborso a tipo forfettario per le spese inerenti le prestazioni svolte per conto della gestione I. N. A.-Casa. Per esempio, nell'anno 1961-62 la gestione, per compensi professionali e rimborsi forfettari, ha speso la bella cifra di 231 milioni, all'incirca un quinto dei compensi complessivamente corrisposti ai 511 suoi dipendenti. Ma sarà interessante anche sapere che il corpo degli incaricati regionali della gestione I. N. A.-Casa, per esigenze di lavoro, è composto normalmente da elementi altamente rappresentativi. A Roma, per esempio, su sei di essi, effettivi o facenti funzione, si trovano: un ammiraglio e un generale dei carabinieri in pensione, un professore di lettere ed un personaggio politico ex candidato della democrazia cristiana alle elezioni per il consiglio comunale di Roma.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi sono 30 mila candidati ad ogni elezione!

CIANCA. Ma questo è un personaggio importante.

Alla luce, quindi, di queste considerazioni debbo dire che il Governo aveva fatto di meglio, poiché nel testo da esso presentato si garantiva al terzo gruppo, cioè al personale direttamente assunto, per lo meno una certa priorità di riassorbimento.

Per tale personale più giusto sarebbe stato invece che il nuovo ente, rilevando il patrimonio mobiliare ed immobiliare della gestione I.N.A.-Casa, ed in genere le attività, le passività e gli obblighi della medesima, se ne fosse accollato, mi si consenta l'espressione, anche l'onere. Per altro, è questa la prassi che il Parlamento, in circostanze analoghe, ha sempre seguito: vedasi, ad esempio, tanto per citare un caso recente, quanto è stato fatto per i dipendenti delle aziende elettriche in sede di istituzione dell'« Enel ».

Ora, i lavoratori dell'I.N.A.-Casa hanno certamente contribuito a creare il grande patrimonio sul quale si baserà il nuovo piano di costruzione. Allora ci si domanda: perché mai per essi questa prassi non dovrebbe essere più seguita? Se non vogliamo limitarci a ripetere frasi di pura prammatica, riconoscendo a questi lavoratori le benemerienze da loro acquisite — come è fatto dai relatori e dal Governo — non dobbiamo deludere le loro aspettative. In fin dei conti, essi certamente desiderano di poter continuare a lavorare serenamente (e in proposito dal personale sono stati votati degli ordini del giorno), anche se oggi l'ente da cui dipendono cambia nome. Ciò è ancor più vero in quanto essi si sono dati uno stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

giuridico, un trattamento economico e giuste prospettive di carriera con la lotta sindacale, che comporta sempre sacrifici per i lavoratori.

Si può obiettare che il cosiddetto piano Fanfani è ormai finito e che è quindi giusto che il personale impiegato nella realizzazione di esso debba essere liquidato e poi, se le circostanze lo permetteranno, eventualmente riassunto. Ma anche ciò non può spiegare le conclusioni che ci sono state presentate, perché tutti noi conosciamo la legge istitutiva del piano incremento occupazione operaia e relativa proroga, e sappiamo bene che la cosiddetta fine del piano riguarda soltanto la cessazione dei contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, e che la gestione I.N.A.-Casa, dopo il duplice settennio, avrebbe dovuto continuare la sua attività, reimpiegando in successivi piani edilizi le quote di ammortamento degli alloggi costruiti nel corso dei due settenni. Anzi, sappiamo anche che il gettito finanziario da utilizzare in nuove costruzioni, dopo la cessazione dei contributi, avrebbe dovuto essere all'incirca di 300 miliardi per i successivi dieci anni. Oltre a ciò, la gestione I.N.A.-Casa avrebbe dovuto curare, come proprietaria, il patrimonio costituito fino al momento in cui gli alloggi non sarebbero passati in proprietà agli assegnatari e amministrarlo per un periodo di riscatto venticinquennale a partire, mediamente, dal 1959, e cioè fino al 1983. Questa è la sostanza degli articoli 19, 20 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'articolo 2 della legge di proroga 26 novembre 1955, n. 1148.

Interprete di tali prospettive si rese lo stesso comitato di attuazione del piano incremento occupazione operaia, come risulta dalle dichiarazioni rese dal suo presidente nella relazione tenuta alla sessione del 9 aprile 1959.

È la legge stessa, quindi, che ha creato legittime aspettative di continuità lavorativa per il personale della gestione I.N.A.-Casa, e la legittima aspettativa costituisce di per se stessa un diritto, diritto che avrebbe dovuto essere chiaramente espresso nella forma e nella sostanza dell'articolo 37 del testo che noi stiamo esaminando. Perciò, oltre che per motivi di opportunità, chiedo che nell'articolo riguardante il personale della gestione case per lavoratori venga sancito il principio della continuità del rapporto di impiego del personale direttamente assunto dalla gestione I.N.A.-Casa in liquidazione ed il riconoscimento dei diritti di anzianità, di classificazione e di trattamento economico

acquisiti in base alla regolamentazione vigente al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Esiste poi la questione del personale distaccato dall'I.N.A. presso la gestione I.N.A.-Casa a norma dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Su ciò è doveroso, innanzi tutto, rimproverare all'I.N.A. il suo atteggiamento incomprensibile: esso è proprio dei più retri datori di lavoro ed è stato espresso dai rappresentanti dell'istituto al C.N.E.L. ed alle Commissioni incaricate dell'esame della legge, concludendosi con un rifiuto a riassorbire i dipendenti per proclamate difficoltà di bilancio. A parte gli affari realizzati dall'istituto per essere stato il tesoriere della gestione I.N.A.-Casa (in un certo periodo esso teneva in deposito circa 70 miliardi della gestione I.N.A.-Casa, e si rammenta l'episodio della « Fincompart », di cui si è occupata anche la magistratura), risulta che l'istituto, negli ultimi due anni, ha assunto circa 150 impiegati.

Ci si domanderà perché allora non si sia tenuto conto del personale distaccato presso l'I.N.A.-Casa e del fatto che, essendo già annunciato il ritiro della delega amministrativa per la presentazione del disegno di legge in discussione, detto personale avrebbe dovuto essere riassorbito. Ma i motivi sono semplici ed essi vanno condannati: 1°) l'I.N.A. tende a comportarsi, in fatto di rapporti contrattuali, sempre più chiaramente alla maniera tipica delle imprese private; 2°) in questo momento l'istituto cerca di peggiorare il contratto collettivo dei propri dipendenti, negando ai nuovi assunti la stabilità di impiego e il trattamento di quiescenza e liquidando il vecchio personale fornito di tali benefici; 3°) vi è l'intendimento di eliminare un gruppo di dipendenti fra i quali abbondano alti gradi e che è, quindi, più costoso. Noi proponiamo, pertanto, che la gestione case per lavoratori possa procedere all'assunzione di tale personale a condizioni da convenirsi in sede di formulazione delle norme di attuazione della presente legge e che, nello stesso tempo, si faccia obbligo all'I.N.A. di non procedere a nuove assunzioni finché non avrà ri accolto nel proprio ambito quei dipendenti che non avranno voluto essere assunti dalla gestione case per lavoratori.

Infine, poiché altri colleghi hanno presentato emendamenti analoghi al nostro, formulo la richiesta di una breve sospensione della seduta perché si possa giungere ad un testo concordato che vada incontro nella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

misura più larga possibile al personale dell'I.N.A.-Casa.

PRESIDENTE. L'onorevole Romita ha proposto di sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione, senza risoluzione del rapporto di impiego. Ad esso dovranno essere riconosciuti i diritti di anzianità, di qualificazione e di trattamento economico acquisiti in base alla regolamentazione vigente. La Gestione può altresì procedere all'assorbimento di personale dipendente da enti pubblici e già in servizio presso la Gestione I. N. A.-Casa.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento economico giuridico.

Le norme integrative stabiliranno i criteri per l'assorbimento del personale di cui al comma terzo del presente articolo ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Schiano, Ivano Curti e Concas hanno proposto di sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma, con i seguenti:

« La Gestione case per lavoratori provvederà all'assunzione di tutto il personale alle dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa, ivi compresi gli incaricati regionali.

Al detto personale deve in ogni caso essere riconosciuta la continuità del rapporto, nonché i diritti di anzianità e di qualificazione acquisiti al momento dell'assunzione.

La Gestione case per lavoratori può, altresì, avvalersi di personale dipendente da enti pubblici e già in servizio presso la Gestione I.N.A.-Casa.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso qualunque sia la sua provenienza è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate ».

L'onorevole Schiano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIANO. L'emendamento è motivato dalla preoccupazione di tutelare i diritti di anzianità, di qualificazione e di continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti dello I. N. A.-Casa.

La formulazione del secondo comma dell'articolo 37 è invero carente, e noi non possiamo non pregare gli onorevoli relatori di trovare una via d'uscita. Ripeto, la formulazione è veramente insoddisfacente: non disciplina, infatti, la situazione del personale in servizio presso l'I. N. A.-Casa allo scadere del primo settennio di attività, e quindi allo scadere del rapporto di lavoro in atto. Tale esigenza è maggiormente sentita ove si consideri che il personale in servizio dovrà, anche dopo la fine del secondo settennio, assicurare lo svolgimento di tutte le attività in corso. Ragioni di equità e di giustizia impongono che al personale in servizio presso l'I. N. A.-Casa, ritenuto meritevole di ogni considerazione dagli stessi onorevoli relatori per aver bene operato e validamente contribuito alla realizzazione dei programmi dei due settenni, siano assicurati la continuità del rapporto nonché il riconoscimento delle posizioni e dei diritti acquisiti.

La formulazione dell'articolo, invece, è tale che una parte del personale non potrà essere riassorbita. Non è un mistero che l'I. N. A. non riassumerebbe il personale che ebbe a distaccare per propri fini, cioè per il servizio amministrativo e di tesoreria, presso l'I. N. A.-Casa. È estremamente grave e veramente triste che un istituto dell'importanza dell'I. N. A. prenda queste decisioni. Noi non possiamo accettare certe impostazioni e certi giudizi. Dobbiamo dire una parola di deplorazione verso l'I. N. A. per i criteri seguiti, che non rispondono più ai tempi, sono asociali e contrastano con le norme fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. Per la verità, anche quel personale distaccato merita ogni considerazione.

Concludendo, dichiaro che essenzialmente vorrei che si trovasse un punto d'incontro per tutelare i diritti quesiti del personale e la continuità del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti, e a tal fine mi associo alla proposta che è stata fatta di sospendere per breve tempo la seduta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani e Roberti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 37-bis:

« I membri dei vari Comitati, Consigli, Giunte, Collegi, Gestioni speciali ed ordinarie, sia centrali che periferici a qualsiasi livello, previsti dalla presente legge e di quelli che potranno essere formati in base alle norme integrative e complementari, dovranno prestare la propria opera gratuitamente, an-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

che ai fini dei rimborsi e delle spese di qualsiasi genere e natura».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di illustrarlo.

CRUCIANI. Lo ritiriamo.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. La Commissione si associa alla proposta Cianca di una breve sospensione della seduta per concordare il testo dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Accantoniamo per ora l'articolo 37. Si dia lettura dell'articolo 38.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato centrale, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, norme integrative e complementari per l'attuazione della presente legge secondo i principi e i criteri direttivi cui essa si informa ».

PRESIDENTE. Anche qui occorre evitare di parlare di delega, e l'autorizzazione va limitata alle « norme di attuazione ».

Il Governo ha proposto di sostituire le parole: « su proposta del comitato centrale », con le altre: « su proposta congiunta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro dei lavori pubblici ».

La Commissione accetta questo emendamento ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione l'accetta, però con l'aggiunta delle parole: « previo parere del comitato centrale ». Il comitato centrale che programma il piano deve infatti concorrere nel suggerire ai due ministeri le norme di attuazione del piano stesso. Nel testo iniziale, anzi, si proponeva che fosse il comitato centrale a suggerire le norme integrative al Governo. Con questa nuova formulazione si riaffermerebbe che vi provvedono i due ministri, previo parere del comitato centrale.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Penso allora che sarebbe meglio dire: « sentito il comitato centrale ».

PRESIDENTE. Sono concetti che postulano chiarezza di formulazione. Il parere ha un diverso valore a seconda che sia preventivo ad una proposta o successivo. Penso che si potrebbe dire: « su proposta dei due ministri e su parere del comitato centrale ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è possibile che il comitato valuti prima la proposta del ministro. Come può, infatti, un ministro portare avanti

una proposta se, prima che sia resa pubblica, essa è già contraddetta dal parere del comitato ? Vorrei proporre di accantonare anche questo articolo per raggiungere un'intesa.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione ha aggiunto al suo testo il seguente articolo 38-bis:

« Restano salve le competenze delle province di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'articolo 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione I. N. A.-Casa ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo, signor Presidente.

CRUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Riconosco che la Corte costituzionale ha accolto tale principio, però desidero cogliere questa occasione per sottolineare quanto avviene in provincia di Bolzano a proposito dell'assegnazione delle abitazioni. Se vengono costruiti, ad esempio, 100 alloggi, di cui 70 spettano ai cosiddetti non italiani, ma non vengono occupati, non si permette che gli alloggi siano occupati dagli italiani e si preferisce che restino vuoti.

Mi pare che il Governo italiano dovrebbe interessarsi di questo problema. Gli italiani continuano ad abitare negli scantinati e la case restano vuote, perché devono essere occupate soltanto dai cosiddetti sudtirolesi o altoatesini. Questa è l'occasione buona per il Governo per intervenire perché questo sconcio non si ripeta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 38-bis della Commissione.

(È approvato).

Sospendo la seduta per consentire di concordare una nuova formulazione degli articoli 37 e 38.

(La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa alle 20.5).

PRESIDENTE. La Commissione ha elaborato la seguente formulazione concordata dell'articolo 37:

« La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per i lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

e sottoposto all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali.

La Gestione case per lavoratori non può inoltre procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato presso la gestione I.N.A.-Casa in liquidazione dall'I.N.A.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la sua provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvi i diritti di anzianità e di qualificazione nonché le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente al momento di entrata in vigore della presente legge ed è pure conservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla stessa data.

Le norme integrative stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonché la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per l'articolo 38, ultimo del disegno di legge, si è pervenuti alla redazione del seguente nuovo testo:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poiché da alcuni colleghi è stata lamentata, in questo nuovo testo, la soppressione della Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, non ho difficoltà a dichiarare che il Ministero del lavoro presenterà, a titolo informativo e consultivo, alle Commissioni lavoro e lavori pubblici dei due rami del Parlamento,

naturalmente d'accordo con il Ministero dei lavori pubblici, queste norme di attuazione prima della loro emanazione ufficiale.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Il gruppo dei deputati comunisti, come già preannunciato dall'onorevole De Pasquale in sede di discussione generale, darà voto favorevole al disegno di legge testé discusso.

Siamo pienamente convinti che sia giusto votare a favore di questa legge, anche se riteniamo assolutamente ingiustificato tutto l'entusiasmo professato al riguardo da autorevoli esponenti della democrazia cristiana, secondo i quali il provvedimento che ci accingiamo a votare sarebbe uno dei provvedimenti meglio e più qualificati o caratterizzanti, che dir si voglia, la socialità del Governo del... fu centro-sinistra.

Sta di fatto, anzitutto, che permane assai radicato in noi il convincimento che buona parte del lungo ed intenso lavoro che il Parlamento ha svolto per migliorare, come in effetti ha notevolmente migliorato, il testo originario del disegno di legge governativo, sia destinata ad essere superata dalle conclusioni alle quali perverrà prossimamente la conferenza nazionale dell'edilizia promossa dall'« Inarch » e sotto il patrocinio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sia destinata, altresì, ad essere superata dalla nuova legge generale urbanistica nonché dalla ormai più oltre indifferibile nuova legge-quadro, organica, sull'edilizia popolare e sovvenzionata.

Praticamente il provvedimento che ci accingiamo a votare permane, non solo quantitativamente, il che è troppo ovvio, ma anche qualitativamente un provvedimento settoriale, quali che siano i collegamenti e i coordinamenti previsti tra il programma decennale di case per i lavoratori e la programmazione economica nazionale, di là da venire, e una politica generale, organica, dell'edilizia anch'essa di là da venire; nonché il collegamento con la legge sulle aree fabbricabili, la legge 18 aprile 1962, n. 167, e la prevista impostazione di programmi di costruzione su base regionale o per comprensorio intercomunale. Collegamenti e coordinamenti che rappresentano indubbiamente un'importante innovazione e un sensibile miglioramento del testo del disegno di legge rielaborato dalle Commissioni riunite rispetto al testo originario, ed è questa una delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

ragioni principali per le quali daremo voto favorevole (tanto più che la mia parte politica ha contribuito in maniera rilevante, in particolare presentando la proposta di legge De Pasquale, affinché essi fossero previsti e ben fissati per legge fin da ora); ma collegamenti e coordinamenti che per diventare effettivi, operanti, presuppongono innanzitutto che diventino realtà effettive ed operanti la programmazione economica nazionale e la nuova legge generale sull'urbanistica. Il che è oggi ancora del tutto in alto mare, dal momento che la democrazia cristiana, rinnegando clamorosamente gli impegni programmatici del Governo di centro-sinistra, ha ancora una volta insabbiato e si propone manifestamente di insabbiare per lungo tempo ancora quell'attuazione dell'ordinamento regionale senza la quale sarebbe un nonsenso, sarebbe materialmente impossibile una programmazione economica nazionale su basi democratiche, che come tale soltanto può essere considerata un fatto positivo, immensamente positivo per la collettività nazionale.

Insabbiata l'attuazione dell'ordinamento regionale, insabbiata al C.N.E.L. la nuova legge urbanistica, impossibili quindi anche, oggi e per il prossimo avvenire, i collegamenti ed i coordinamenti previsti con una politica generale organica dell'edilizia, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi; e, se non assolutamente impossibili, certamente di assai dubbia realizzazione le impostazioni di programmi di costruzione di case per i lavoratori su base regionale o per comprensorio intercomunale, resta a dire, per quanto riguarda i riferimenti alla legge n. 167, che anche essi potrebbero restare in moltissimi casi pure velleità. Ciò infatti si verificherebbe qualora non intervenisse, ipotesi anche questa del tutto remota, una profonda e radicale riforma delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, una profonda e radicale riforma della legge comunale (e quindi siamo da capo con l'esigenza imprescindibile dell'attuazione dell'ordinamento regionale), riforme indispensabili se vogliamo arrivare a vedere applicata sollecitamente, tempestivamente, efficacemente la stessa legge n. 167, legge per altro destinata ad essere sopravanzata dal disegno di legge Sullo attualmente insabbiato al C.N.E.L.

D'altra parte, onorevoli colleghi, se questi collegamenti e coordinamenti, per essere effettivi ed efficaci, presuppongono tutta una serie di realtà ancora di là da venire o da

consolidare, quando poi avremo tutte queste realtà — e noi comunisti continueremo ad operare e a batterci per affrettarne la realizzazione — è troppo agevole prevedere che esse imporranno di rivedere buona parte della struttura del presente disegno di legge e quindi rendere superata buona parte, come ho già detto, del lungo e intenso lavoro che il Parlamento ha svolto per migliorare il testo originario del disegno di legge.

Non è dunque il nostro un entusiastico voto favorevole, il che è impedito assolutamente, per noi, oltre che dalle considerazioni già svolte, anche da due altre considerazioni.

La prima è che questa legislatura si chiude con il magrissimo bilancio di un unico provvedimento per l'edilizia popolare, che, probabilmente neppure avremmo avuto se non fosse intervenuta l'imminente scadenza del secondo settennio dell'I.N.A.-Casa. Un provvedimento con il quale lo Stato — e per esso il Governo — di fronte ad un bisogno sociale così acuto come è quello della casa nel nostro paese, un bisogno che si concreta nella previsione ufficiale di un fabbisogno di 25 milioni di vani da costruire nel decennio, se la cava o tenta di cavarsela, almeno per ora, con la costruzione, nel decennio, di appena un milione e 500 mila vani, cioè con la costruzione di appena 150 mila vani all'anno; e lo Stato — e, per esso, il Governo — se la cava, o crede di cavarsela con un intervento finanziario di appena 20 miliardi in media all'anno, il che rappresenta forse nemmeno l'1 per cento del bilancio dello Stato!

Noi comunisti denunciavamo ancora una volta l'enorme inadeguatezza di queste impostazioni e di questi interventi: la denunciavamo tanto più vibratamente in quanto i vecchi provvedimenti sull'edilizia popolare e sovvenzionata vengono finanziati a spizzichi e bocconi, col contagocce, quando addirittura il loro finanziamento non si è completamente esaurito; e la denunciavamo tanto più vibratamente in quanto il problema della casa è stato ben presente durante questa legislatura alla sensibilità dei parlamentari più coscienti e più responsabili, e più di una volta si erano strappati impegni ufficiali ad affrontare ed a risolvere questo problema, nel corso di questa legislatura, ad uomini di Governo, a ministri dei lavori pubblici, quali gli onorevoli Togni e Zaccagnini, ma poi sistematicamente questi impegni non sono stati mantenuti. Denunciamo infine tanto più vibratamente le pesanti responsabilità di questo Governo e di questa maggioranza in quanto noi avevamo proposto, attraverso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

la proposta di legge De Pasquale, un piano decennale di costruzioni dell'edilizia popolare e sovvenzionata per un complesso di 8 milioni e 700 mila vani: avevamo proposto, cioè, impostazioni ed interventi adeguati, idonei ad aggredire e a risolvere il problema della casa per milioni di famiglie di lavoratori italiani; ma voi, colleghi della democrazia cristiana, vi siete ostinatamente rifiutati di discutere le nostre proposte.

Ultima considerazione che ci impedisce di dare un voto entusiastico a questa legge è (e qui mi limito a richiamarmi soltanto a quanto ha già detto al riguardo, tanto diffusamente ed efficacemente, l'onorevole De Pasquale) che, in mancanza tuttora di una politica seria, fortemente impegnata — e dei relativi adeguati strumenti legislativi —, la quale stronchi la speculazione sulle aree fabbricabili e stronchi i sovrappiù dei monopoli dei materiali da costruzione, in mancanza tuttora (da parte vostra, colleghi della democrazia cristiana!) di una politica che valga a ridurre effettivamente e sensibilmente i costi delle costruzioni edilizie, anche questo provvedimento non potrà materialmente dare tutti i suoi, sia pur limitati, frutti.

Senza dunque ingiustificati entusiasmi — oltre tutto assolutamente non consentiti proprio quando il problema del caroaffitti è esploso così acutamente in tutta Italia — noi daremo però ugualmente voto favorevole a questo disegno di legge in forza dei sensibili miglioramenti, delle notevoli innovazioni che, non esclusivamente ma particolarmente ad iniziativa e per merito della nostra parte politica, sono stati apportati al testo originario presentato dal Governo.

Riassumo rapidissimamente quelli fondamentali. Per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa, la non obbligatorietà del passaggio dal riscatto alla proprietà immediata, la concessione di altri cinque anni agli assegnatari per il passaggio dalla locazione al riscatto o alla proprietà immediata conservando il beneficio dello scomputo dei canoni di locazione versati; le manutenzioni straordinarie (con l'interpretazione estensiva che la Camera ha deliberato stasera) per gli alloggi richiesti in proprietà immediata; il passaggio dal riscatto alla locazione per gli assegnatari del secondo settennio che versino in condizioni disagiate; infine, la estensione retroattiva dell'articolo 30 (prezzo politico della casa) agli alloggi a riscatto del secondo settennio.

Circa l'istituzione di un programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori, consideriamo senz'altro un fatto altamente positivo, nonostante i limiti reali oggi esistenti e che ho prima ricordato, l'essere riusciti a legare il programma ai remi della programmazione economica, della regione, di una nuova politica dell'edilizia e dell'urbanistica, dell'applicazione della legge n. 167. Essere riusciti ad inserire tutti cotesti temi in questa legge costituisce almeno (e noi ci adopereremo del nostro meglio perchè la sia effettivamente) una ulteriore spinta ad affrettare la concretizzazione dei temi stessi in altrettante soluzioni positive. Del pari, consideriamo senz'altro un fatto altamente positivo che, in luogo di una struttura accentrata e autoritaria, quale quella della vecchia gestione I. N. A.-Casa e quale quella prevista dal Governo nel disegno di legge originario, si sia riusciti a stabilire una struttura diversa, in parte centrale e in parte decentrata, una struttura in una certa misura democratizzata attraverso una più consistente rappresentanza delle categorie dei lavoratori e, alla periferia, anche dei comuni.

Per quanto concerne, infine, il merito del programma, rivendichiamo come un importante, essenziale risultato conseguito proprio dalla nostra particolare iniziativa, l'essere riusciti a portare la percentuale degli alloggi da dare in locazione dal 4,5 per cento, così come aveva originariamente proposto il Governo, al 30 per cento, battendo così una posizione assurda che ignora che non tutta l'Italia è l'Italia del miracolo e che ignora financo gli imponenti fenomeni migratori interni che sono in atto da qualche anno nel paese. Una posizione assurda, secondo la quale la quasi totalità dei lavoratori italiani sarebbe in condizioni economiche così fiorenti da porsi oggi senz'altro l'obiettivo della proprietà della casa, mentre è vero invece il contrario, e cioè che ancora oggi per troppi lavoratori italiani l'obiettivo che si pone è soltanto uno: quello di abitare in una casa civile e adeguata al proprio nucleo familiare, e di abitarvi a un canone di locazione che sia adeguato alle proprie tuttora troppo limitate possibilità economiche.

Voteremo, da ultimo, a favore del disegno di legge perché riteniamo una fondamentale conquista ai fini di una politica popolare della casa l'aver introdotto il concetto profondamente innovatore di un prezzo politico dell'alloggio, sia in locazione sia destinato a diventare di proprietà del lavoratore; e ciò attraverso il sistema dei costi convenzionali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

a vano a seconda delle località dove saranno realizzate le costruzioni, nonché, per gli alloggi in proprietà, attraverso la fissazione di una quota minima e di una quota massima di ammortamento.

Un voto favorevole, dunque, non sulla base di ingiustificati entusiasmi, ma un voto ragionato, motivato, pienamente convinto, un voto che in definitiva vuol fare e ci impegna a fare, delle rilevanti acquisizioni raggiunte con questa legge, un fattore propulsivo verso il grande traguardo di una nuova, più avanzata e moderna, più civile e sociale politica edilizia ed urbanistica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. L'aspetto sociale del provvedimento fa superare al gruppo del Movimento sociale italiano taluni aspetti non completamente soddisfacenti e fa accantonare numerose riserve dovute alla non accettazione di taluni emendamenti, che, pur apparendo semplicemente tecnici, avevano riferimento ad aspetti sostanziali e di indirizzo.

Prendiamo volentieri atto delle dichiarazioni del Governo. I ministri Sullo e Bertinelli, nei loro interventi, hanno assunto preciso impegno per un'azione a favore di tutto il settore dell'edilizia popolare e sovvenzionata e a favore di un programma per tutto il settore dell'edilizia, perché si prosegua nella politica di accesso alla proprietà della casa per i lavoratori, perché si assicuri la massima libertà di scelta da parte del lavoratore nel servizio del riscatto, perché il decentramento per l'impiego dei fondi abbia sicuri controlli tecnici, perché vengano annullati gli squilibri della distribuzione territoriale della casa, perché si assicuri la qualità tecnica delle case costruite e il rapporto del canone ai redditi di lavoro.

L'onorevole Ripamonti, replicando al mio intervento, si è sforzato di fugare le mie perplessità a proposito del decentramento di tanto vasti poteri agli istituti autonomi per le case popolari, decentramento che ha qualificato di maggiore partecipazione democratica. In verità, le mie perplessità erano e sono per l'attuazione che io chiamo partitica, in quanto è noto che la incompleta rappresentanza dei lavoratori opera a favore

degli indirizzi, e solo degli indirizzi rappresentati e contro (dico contro) gli esclusi, realizzando sempre quella discriminazione della quale troppo spesso è vittima la mia parte politica e sindacale. Non quindi contro la democrazia, ma contro la partitocrazia!

D'altronde, parlando domenica ad Arezzo in un convegno antiregionalistico, ho sostenuto che il decentramento si può attuare (e questa legge è una prima manifestazione) senza la costituzione delle regioni.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che i regolamenti vengano applicati, perché è noto come si siano incontrate in molte province difficoltà per l'attuazione di precedenti leggi che davano la possibilità di accesso alla proprietà degli appartamenti.

Votiamo a favore nonostante la mancata approvazione dell'emendamento da noi proposto e che avrebbe portato a quattro i rappresentanti dei lavoratori, lamentando che deputati sindacalisti, per faziosità, per settarismo, per concorrenza di organizzazione, abbiano impedito che la rappresentanza dei lavoratori fosse maggiore, indipendentemente dalle forze politiche da essa rappresentate. Prendo atto, viceversa, del diverso atteggiamento preso dal ministro Bertinelli e, mentre do atto della posizione da lui assunta in quest'aula, mi auguro che in sede di emanazione del regolamento di esecuzione egli voglia tener conto dei principi che in questa sede ha sostenuto.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Nel mio intervento in sede di discussione generale ho già avuto modo di esprimere il consenso del gruppo della democrazia cristiana a questo disegno di legge. Desidero ora sottolineare il significato di tale voto, che rappresenta innanzi tutto una approvazione piena dei principi ispiratori del provvedimento.

Desidero confermare anche la volontà politica della democrazia cristiana di proseguire nell'immensa opera di bonifica sociale, che non può prescindere da una risoluzione del problema della casa, in modo che ad ogni famiglia sia garantita una abitazione degna e decorosa.

Prendiamo inoltre atto del proposito manifestato dal Governo di attuare un programma generale per l'edilizia popolare, nel quale possa inquadarsi anche questo provvedimento, che indubbiamente soddisfa esigenze settoriali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Merita di essere sottolineato lo spirito con il quale il Governo ha operato per migliorare il testo, adeguandolo alle indicazioni formulate, sulla base della loro esperienza, dai vari settori del Parlamento. Né può sfuggire l'impegno, sancito nel disegno di legge, a favore del personale della gestione, che tanto ha contribuito al buon funzionamento dell'I. N. A.-Casa e sulla cui esperienza ci auguriamo possa contare anche la nuova gestione.

È il nostro, un voto responsabile ed espresso con soddisfazione. Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento possa al più presto approvare il disegno di legge, garantendo così la continuità di un'opera che la democrazia cristiana ha voluto sostenere, per il progresso economico e sociale del nostro paese. (*Applausi al centro*).

CURTI IVANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTI IVANO. Già in sede di discussione generale ho dichiarato che il gruppo socialista avrebbe votato a favore di questo provvedimento, pur non mancando di sottolinearne il carattere settoriale, riconosciuto poco fa anche dal collega Zanibelli.

Il disegno di legge avrebbe avuto ben maggiore significato se fosse stato inserito nel quadro della programmazione regionale e soprattutto se fossero stati accolti i nostri suggerimenti ed emendamenti, tendenti ad aumentare l'apporto contributivo sia dello Stato sia dei datori di lavoro, in modo da aumentare le disponibilità finanziarie del piano decennale.

Se le nostre proposte fossero state accolte, si sarebbe potuto dar vita ad un provvedimento che, sia pure in forma parziale, avrebbe completato l'opera della legge n. 640 che affrontava il problema delle case malsane e dei tuguri.

Daremo la nostra approvazione al provvedimento anche perché sono state accolte alcune modifiche sostanziali che hanno corretto la vecchia impostazione delle precedenti leggi.

Ma, al tempo stesso, ci impegnamo perché in prosieguo di tempo venga affrontato il problema della casa ai cittadini più bisognosi del nostro paese che non possono usufruire dei benefici previsti dal provvedimento che ci accingiamo a votare. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38, ultimo comma del disegno di legge,

nel nuovo testo concordato, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Provvedimenti concernenti opere di conto degli enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 » (4458).

Sarà stampato, distribuito e deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della IX Commissione.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle odierne riunioni delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

« Riordinamento del Club alpino italiano » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (4342);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

FRANCESCHINI ed altri: « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » (*Urgenza*) (4226), con modificazioni;

dalla III Commissione (Esteri):

« Aiuti alla repubblica somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961 » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (4356);

« Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (I.S.M.E.O.) » (4415);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

la Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4124), DANTE: « Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4304) e NANNUZZI e DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 », in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4124-4304-4338);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (4293) (Con modificazioni);

dalle Commissioni riunite III (Esteri) e V (Bilancio):

« Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (4008).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 » (2068);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 » (4287);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961 » (4288).

Sarà votato a scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 3569, oggi esaminato.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta dei quattro provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (3569):

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	291
Voti contrari	9

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 » (Approvato dal Senato) (2068):

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	212
Voti contrari	88

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 » (Approvato dal Senato) (4287):

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	211
Voti contrari	89

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961 » (Approvato dal Senato) (4288):

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	210
Voti contrari	90

(La Camera approva).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Busetto
Agosta	Buttè
Aicardi	Buzzelli Aldo
Aimi	Buzzetti Primo
Alba	Caiazza
Alberganti	Calasso
Albertini	Calvaresi
Aldisio	Canestrari
Alessandrini	Caponi
Ambrosini	Cappugi
Amendola Pietro	Carcattera
Amiconi	Carra
Amodio	Casati
Angelino Paolo	Cassiani
Angelucci	Castagno
Anzilotti	Castelli
Armani	Castellucci
Armosino	Ceravolo Mario
Assennato	Cerreti Alfonso
Avolio	Chiatante
Azimonti	Cianca
Baccelli	Cibotto
Baldelli	Cinciari Rodano Ma-
Baldi Carlo	ria Lisa
Barberi Salvatore	Clocchiatti
Barbieri Orazio	Cocco Maria
Bardini	Colasanto
Baroni	Colleoni
Barontini	Colombi Arturo Raf-
Bartesaghi	faello
Beccastrini Ezio	Colombo Vittorino
Belotti	Comandini
Bertè	Cóncas
Bertinelli	Conci Elisabetta
Biaggi Nullo	Conte
Biagioni	Corona Giacomo
Biancani	Cortese Giuseppe
Bianchi Fortunato	Cotellessa
Bianchi Gerardo	Cruciani
Bianco	Curti Aurelio
Biasutti	Curti Ivano
Bigi	D'Ambrosio
Bima	Dami
Bisantis	Daniele
Bogoni	D'Arezzo
Bóidi	De Capua
Bolla	Degli Occhi
Bologna	De Grada
Bonfantini	Del Bo
Bonino	De Leonardis
Bontade Margherita	Del Giudice
Borellini Gina	Del Vecchio Guelfi
Borín	Ada
Breganze	De Maria
Brighenti	De Marzi Fernando
Buffone	De Meo

De Pascalis	Landi
De Pasquale	La Penna
Diaz Laura	Larussa
Di Benedetto	Leone Francesco
Di Nardo	Leone Raffaele
Di Paolantonio	Li Causi
Donat-Cattin	Limoni
D'Onofrio	Lombardi Giovanni
Elkan	Lombardi Ruggero
Failla	Longoni
Ferrara	Lucchesi
Ferrari Aggradi	Lucifredi
Ferretti	Magnani
Ferri	Magno Michele
Fiumanò	Malagugini
Foderaro	Malfatti
Fogliazza	Marangone
Folchi	Marchesi
Forlani	Marconi
Fornale	Mariconda
Fracassi	Marotta Vincenzo
Francavilla	Martina Michele
Franceschini	Mattarella Bernardo
Franco Pasquale	Mazza
Franco Raffaele	Mazzoni
Franzo Renzo	Mello Grand
Frunzio	Merlin Angelina
Fusaro	Micheli
Gagliardi	Migliori
Galli	Minella Molinari An-
Gatto Eugenio	giola
Gaudio	Misasi Riccardo
Gennai Tonietti	Monasterio
Erisia	Montanari Otello
Gerbino	Monte
Germani	Nanni Rino
Gioia	Nannuzzi
Gitti	Napolitano Francesco
Golinelli	Natoli Aldo
Gonella Giuseppe	Natta
Gorrieri Dante	Origlia
Gorrieri Ermanno	Pajetta Gian Carlo
Gotelli Angela	Pajetta Giuliano
Grasso Nicolosi Anna	Paolicchi
Greppi	Paolucci
Grezzi	Pastore
Grifone	Patrini Narciso
Grilli Giovanni	Paván
Guerrieri Filippo	Pedini
Gullo	Pellegrino
Gullotti	Pennacchini
Helper	Perdonà
Ingrao	Petrucci
Isgrò	Pezzino
Jervolino Maria	Pinna
Kuntze	Pino
Laconi	Pirastu
Laiolo	Pitzalis

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Polano	Seroni
Prearo	Sforza
Preziosi Olindo	Simonacci
Pucci Ernesto	Sinesio
Quintieri	Sodano
Radi	Soliano
Raffaelli	Spádola
Rampa	Spallone
Raucci	Spataro
Ravagnán	Speciale
Re Giuseppina	Sulotto
Reale Oronzo	Tàntalo
Restivo	Targetti
Ricca	Terranova
Riccio	Titomanlio Vittoria
Ripamonti	Togni Giulio Bruno
Rivera	Togni Giuseppe
Riz	Tognoni
Rocchetti	Tóros
Roffi	Trebbi
Romagnoli	Turnaturi
Romanato	Vacchetta
Romano Bartolomeo	Valiante
Romeo	Valsecchi
Roselli	Vedovato
Rossi Paolo Mario	Venegoni
Russo Spena Raffaello	Vestri
Sales	Viale
Salutari	Vicentini
Sangalli	Vidali
Santarelli Enzo	Villa
Santarelli Ezio	Viviani Arturo
Savio Emanuela	Viviani Luciana
Scarlato	Vizzini
Scarpa	Volpe
Schiano	Zaccagnini
Schiavon	Zanibelli
Schiratti	Zappa
Sciòlis	Zoboli
	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballesi	Mastino
Basile	Merenda
Battistini Giulio	Montini
Cavaliere	Rapelli
Colleselli	Reposi
Ferrari Giovanni	Sammartino
Lucifero	Sanfilippo
Marenghi	Terragni
Martinelli	Vincelli

(concesso nella seduta odierna):

Graziosi	Sorgi
Sabatini	

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere se ritengono compatibile con i compiti istituzionali del Governo italiano - di tutela degli interessi e del prestigio dell'Italia - la trasmissione televisiva da parte della R.A.I.-TV., ente di Stato, della storia della seconda guerra mondiale ricavata dalle memorie di W. Churchill; ciò perché detta trasmissione - programmata e curata in originale dalla televisione inglese con fini chiaramente propagandistici - si risolve ovviamente in una esaltazione e propaganda delle forze armate e del popolo britannico in un periodo nel quale era in guerra con l'Italia, ed in una corrispondente mortificante esclusione, quanto non addirittura denigrazione, dell'operato e dell'azione delle forze armate e del popolo italiano nella guerra stessa; esclusione e denigrazione che vengono diffuse e propagandate, a spese degli italiani, dalla R.A.I.-TV. con il pieno assenso del Governo, che la controlla e la dirige.

(5360) « **ROBERTI, ROMUALDI, GEFTER WONDRIK, ALMIRANTE** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi sulla base dei quali la prefettura di Brindisi ha ritenuto negare il sussidio straordinario di lire 100.000, in esecuzione della circolare n. 03632/C.14/2 del 6 novembre 1961 a firma del ministro dell'interno, a favore dei seguenti profughi residenti nel capoluogo di Brindisi: Cirillo Domenico, Tito Vincenzo, Agricola Antonio, Petralia Matteo, Catanzaro Giuseppe, Rosso Rosario, Bellifemine Stanislao, Cuppari Amedeo, Scribano Filippo, De Rosa Tommaso, Di Bitondo Apostolo, Di Bitondo Spiridione, Miraglio Giulio, Crismale Corrado, Alfino Carmelo, Accardi Ubaldo fu Pietro.

(5361) « **MANCO** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali ancora non si provveda alla sistemazione dignitosa e decente delle aule scolastiche della scuola elementare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

femminile sita in Brindisi alla via San Lorenzo:

per conoscere se sia al corrente del grave stato di totale disfunzione nel quale trovasi quell'edificio scolastico, con grave pregiudizio sia degli alunni che degli insegnanti e delle stesse ore di lezione, le quali sistematicamente non vengono più osservate per non costringere gli alunni a sopportare il gelo e le difficoltà della permanenza in aula.

(5362) « MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere quali provvidenze hanno predisposto a favore degli abitanti di Cigliè (Cuneo), i quali, in conseguenza del franamento della collina sulla quale è costruito il centro abitato, hanno perduto le loro case e pressoché tutti i loro averi e con ciò ogni possibilità di lavoro e di sussistenza.

(5363) « ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali nuove iniziative il Governo sia in grado di intraprendere per favorire una conclusione delle trattative per il contratto dei metalmeccanici, in considerazione del grave stato di disagio dei lavoratori, costretti a riprendere le agitazioni, e del fatto che si sono già verificati pericolosi incidenti.

(5364) « COLLEONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i particolari tecnici relativi alla costruzione di un impianto industriale della società Nuovo Pignone nella zona di Loreto-Recanati; per conoscere più particolarmente a quale produzione tali impianti saranno destinati, quando avranno inizio i lavori e quanta manodopera si presume possano assorbire.

« Gli interroganti inoltre desiderano conoscere se per la localizzazione di questa iniziativa industriale siano stati consultati gli organi regionali rappresentativi degli enti locali (comitato regionale degli amministratori marchigiani) e gli organi preposti alla programmazione economica; e, comunque, se non si intenda informarli al fine di concer-

tare organicamente le decisioni ulteriori relative alla industrializzazione e allo sviluppo economico della regione.

(5365) « SANTARELLI ENZO, ANGELINI GIUSEPPE, BEI CIUFOLI ADELE, SANTARELLI EZIO, CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore della popolazione e del comune di Cigliè (Cuneo), il cui abitato sta scomparendo in conseguenza di un movimento franoso del terreno collinare.

« In particolare, gli interroganti chiedono se, in presenza di una tale calamità che colpisce una popolazione dedita al lavoro e che è stata in prima fila nella lotta di liberazione, non intenda il Governo concentrare i suoi sforzi per la soluzione dei seguenti problemi:

1°) l'assistenza ai nuclei familiari che hanno perduto la casa, i terreni e le attrezzature agricole;

2°) provvidenze per la costruzione di una zona sicura delle abitazioni agricole;

3°) disporre stanziamenti per ricostruire la scuola, l'asilo, il municipio, la chiesa e gli altri uffici pubblici;

4°) sospendere i pagamenti dei tributi erariali e provinciali ai danneggiati;

5°) erogare congrui contributi a favore del bilancio comunale, ormai privo di entrate proprie mentre si trova nella necessità di fronteggiare oneri di carattere eccezionale.

(5366) « BIMA, BALDI, SARTI, SABATINI, BARDINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sull'inammissibile atteggiamento assunto dalla direzione degli stabilimenti C.I.S.A.-Viscosa di Napoli con il licenziamento a scopo di esclusiva rappresaglia di tre lavoratori membri della commissione interna.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se il ministro intenda intervenire e con quali mezzi per il ristabilimento della legalità e la tutela del diritto dei lavoratori e delle libertà sindacali nell'interno di detta fabbrica.

(5367) « GOMEZ D'AYALA, ARENELLA, NAPOLITANO GIORGIO, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA, RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene necessaria ed urgente la risoluzione, antic-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

pata, consensuale o meno, della concessione della ferrovia secondaria Cancellò-Benevento e la relativa immissione della stessa, nella rete delle ferrovie dello Stato.

E ciò:

1°) per le legittime aspirazioni delle popolazioni interessate ad un servizio viaggiatori e merci rispondente alle esigenze attuali;

2°) per sollevare lo Stato dagli oneri per pareggi dei bilanci della società concessionaria;

3°) per facilitare le comunicazioni via Valle Caudina, come già si fa con alcuni treni, fra Napoli ed il Sannio e come potrebbe farsi fra Napoli e le Puglie, anche con coincidenze a Benevento con i treni da e per Roma.

« È da considerare che questa ferrovia, avulsa dalla rete dello Stato e specialmente dal tratto di questa fra Napoli e Cancellò, risulterebbe di scarsissima utilità e non avrebbe alcuna probabilità di essere esercitato con un minimo di convenienza sociale ed economica. (5368)

« COLASANTO, AMODIO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della difesa, per sapere se, con la legge delegata per i nuovi organici e la revisione dello stato giuridico dei dipendenti civili e militari di detto Ministero, intendano migliorare la situazione degli ufficiali medici e del servizio sanitario in genere tenendo presente:

1°) che per il reclutamento degli ufficiali di complemento sarebbe opportuno modificare i giudizi sulle possibilità fisiche nel senso di considerare un'idoneità incondizionata ed una R.A.M. che consentirebbe l'impiego nei soli ospedali di elementi effettivamente atti all'esercizio professionale;

2°) che per gli ufficiali medici la carriera inizi col grado di tenente per quelli di complemento e di capitano per quelli in servizio effettivo;

3°) che a coloro che abbiano prestato servizio militare sia assegnato un congruo punteggio nei concorsi ed in tutte le ammissioni che fanno gli enti pubblici di ogni genere ivi compresi quelli mutualistici. (27795)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano:

di chiarire urgentemente alle competenti autorità della città e del porto di Genova che,

agli effetti della fornitura di vino alle navi battenti bandiera nazionale, restano ferme le facoltà che, in base all'articolo 17 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sono state autorizzate dalla circolare n. 12 del 21 gennaio 1956 del Ministero delle finanze, che non risulta in oggi abrogata;

con tale chiarimento consentire che possa essere subito revocato il sequestro di quintali 80 di vino rosso e bianco da pasto, operato, su mandato della pretura di Genova, dai vigili comunali sanitari della città di Genova, il giorno 7 gennaio 1963, a carico della ditta Alleanza Vini, Ponte Morosini (Genova), a bordo della turbonave *Leonardo da Vinci* alla quale detta merce, corredata delle autorizzazioni e dei documenti doganali prescritti, era destinata come provvista di bordo.

« Ciò in base alle seguenti considerazioni:

1°) la nave nazionale fruisce di una opportunità extraterritorialità economica, fiscale e valutaria, notoriamente sancita da leggi, consuetudini e regolamenti diversi, così che appare del tutto errato, sul piano giuridico economico, considerare, come sembra avere fatto la pretura di Genova, la nave nazionale un lembo di territorio nazionale, come la si deve considerare, invece, giustamente, a sensi del nostro ordinamento legislativo, sul piano giuridico, penale e civile. D'altra parte, ciò costituisce prassi internazionale e materia di reciprocità negli stessi trattati commerciali e marittimi;

2°) esigenze di conservazione del vino durante i lunghi viaggi effettuati dalle navi sotto climi diversi impongono — e non da ora — che il vino destinato alla fornitura di bordo abbia una determinata stabilizzazione attraverso una congrua gradazione alcoolica, spesso superiore a quella dei normali vini nazionali, che richiedono pertanto di essere corretti alcoolicamente, anche per poter essere venduti in concorrenza con altri vini esteri. Analogamente ci si regola per il vino comune in botti e per quello speciale in fiaschi e bottiglie destinato alla esportazione all'estero, onde assicurarne la conservazione soprattutto nel trasporto via mare;

3°) una diversa regolamentazione di tale materia non potrebbe non danneggiare irrimediabilmente il nostro commercio delle forniture di vini al bordo, sia in Genova, sia in altri porti nazionali, a tutto vantaggio dei porti esteri, dove la concorrenza sarebbe subito pronta a rifornire le stesse nostre navi e quelle estere, che oggi si riforniscono invece negli scali marittimi del nostro paese. Si ag-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

giunga che nel settore delle forniture di bordo assume grande importanza il poterle effettuare cumulativamente, soprattutto per i diversi generi alimentari, e che perdere la fornitura di un prodotto alimentare, come il vino, significherebbe perdere anche la fornitura degli altri prodotti alimentari, con evidente completo discapito della produzione nazionale;

4°) d'altra parte, non sembrano giustificate le eventuali preoccupazioni d'ordine sanitario che avessero determinato il grave provvedimento di sequestro, sia perché, fortunatamente, fiumi di nostro vino si sono consumati, certo senza pregiudizio della salute delle correnti turistiche, in continuo aumento, trasportate dalle navi italiane, dalla data della citata circolare n. 12 del 21 gennaio 1956, che venne praticamente a sancire una trentennale consuetudine, sia perché, abrogando la suddetta circolare ed estendendo alle nostre navi le vigenti prescrizioni sanitarie in materia di vino consumato sul territorio nazionale, queste, a rigore di termini, non dovrebbero neppure rifornirsi di vino all'estero, perché anch'esso alcolicamente corretto in omaggio alle citate necessità tecniche di conservazione durante il viaggio, e si vedrebbero costrette ad imbarcare vino nazionale che deperirebbe durante il viaggio o acquistare vini speciali di alto prezzo incompatibili con le diverse esigenze e possibilità del consumo di bordo. In tutti i casi si avrebbe un discapito per la vendita del nostro vino sulle nostre navi e per la larga, continua propaganda che tale vendita gli procura indirettamente sui mercati esteri di consumo.

(27796)

« TROMBETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in mancanza di norme contrarie, non ritenga di non violare i diritti dei segretari attuali di scuole secondarie, immessi in servizio mediante concorsi per il ruolo unico dei segretari dell'ordine classico, scientifico e magistrale, come quello bandito nel 1937, consentendo loro i trasferimenti a quest'ultimi ordini di scuole delle attuali medie, e lasciandoli liberi, nel primo inquadramento, in base alla suddetta legge, di optare per il ruolo che i singoli interessati riterranno più rispondenti alle loro esigenze; e per sapere se in linea subordinata, non ritenga opportuno far sospendere i trasferimenti fino a quando non sarà esaminata la modifica dell'articolo 4 della legge 28

luglio 1961, n. 831, secondo la proposta di legge n. 3645 all'esame della Camera dei deputati.

(27797)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, per sapere se sono a conoscenza del malcontento delle popolazioni di Talamone e della intera provincia di Grosseto a causa della mancata costruzione in tale località della progettata raffineria di petrolio, e per sapere, nel caso che la ditta Volpado abbia mantenuto la propria richiesta di costruzione, come intendano intervenire per rimuovere gli ostacoli (si tratta com'è noto dei vincoli paesaggistici sui terreni ove gli impianti dovrebbero sorgere) che hanno impedito in passato la realizzazione di questa opera tanto attesa dalle popolazioni della zona.

(27798)

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se gli sia pervenuta, ed abbia preso in considerazione, un esposto datato del 27 dicembre 1962 dell'associazione inquilini case popolari di Sassari, dove si formula una viva protesta per la mancata stipula dei contratti a favore degli assegnatari di dette case, in base alle leggi 17 gennaio 1959, n. 2, e 27 aprile 1962, n. 231.

« In detto esposto si faceva presente che, a seguito del regolare bando pubblicato dall'Ente autonomo case popolari di Sassari in data 25 settembre 1959, con il quale si rendevano noti i singoli stabili che potevano essere ceduti in proprietà, gli inquilini avevano presentato domanda con la prescritta documentazione, e successivamente, in base all'articolo 7, avevano ricorso alla Commissione regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche, avverso l'accertamento del valore venale stabilito dalla Commissione provinciale; e che dalla prima decade del mese di maggio 1962, una buona parte degli assegnatari aveva ricevuto regolare notifica delle decisioni adottate dalla Commissione regionale di Cagliari, ed avevano immediatamente comunicato a mezzo raccomandata all'Ente autonomo case popolari di Sassari di essere a disposizione per la stipula dei contratti, senza però ottenere alcun esito.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro dei lavori pubblici non ritenga di impartire disposizioni agli amministratori dell'Ente autonomo case popolari di Sassari perché vengano applicate le norme delle pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

dette leggi e regolarizzata con tutta urgenza la posizione degli assegnatari disposti al riscatto delle case.

(27799)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali misure intenda adottare per l'accoglimento del voto espresso dall'E.P.T. di Napoli, con il quale si chiede la realizzazione sollecita di un prolungamento della pista dell'aeroporto di Capodichino (Napoli), per consentire l'affluenza verso lo scalo partenopeo di apparecchi di maggiore portata e creare condizioni di maggiore sicurezza ai decolli degli aerei civili e militari, quando opereranno le partenze dalla pista verso la città.

(27800)

« AVOLIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere:

1°) i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla installazione di un ufficio postale nel villaggio Santa Rosalia di Palermo;

2°) se, ed entro quale tempo, intende fornire questo indispensabile servizio agli oltre diecimila cittadini di Palermo, che abitano nel suddetto villaggio.

(27801) « GRASSO NICOLOSI ANNA, FERRETTI, SPECIALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e della pubblica istruzione, per sapere per quale ragione non è stato aperto al pubblico il nuovo edificio postale di Mormanno (Cosenza, da più tempo ultimato dopo diverse interruzioni nella costruzione iniziata nel 1957.

« Gli interroganti fanno anche presente che la utilizzazione immediata del nuovo edificio consentirà la sistemazione della biblioteca civica, da più tempo non funzionante, nei locali attualmente occupati dalle poste.

(27802)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza del dolore e del risentimento dei minatori e delle popolazioni della provincia di Grosseto a seguito del susseguirsi di infortuni nelle miniere della Maremma, e per sapere, in particolare, se non intenda predisporre una severa ed accurata inchiesta sul-

le cause che hanno determinato la morte di due minatori (Ceccarelli e Signorini), che lavoravano nella miniera di Ravi, di cui è concessionaria la società Montecatini.

(27803)

« TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che l'amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali abbia, di propria iniziativa, modificato l'orario di lavoro del dipendente personale senza che i ministeri tutelanti abbiano provveduto a rettificare l'articolo 19 del regolamento organico del personale dell'E.N.P.A.S., a suo tempo approvato con apposito decreto interministeriale.

« Tanto si richiede perché risulta che al personale in questione, con circolare interna di detto istituto, è stato fatto obbligo di effettuare turni pomeridiani di lavoro che, invece, non sono previsti negli altri istituti similari, ivi compresi quelli al cui personale l'amministrazione dell'E.N.P.A.S. ha voluto allineare giuridicamente ed economicamente i propri dipendenti, dato che risulta che in tali istituti, pur essendo previsti ritorni pomeridiani, non vengono imposti turni di sorta.

« L'interrogante chiede che il ministro, dopo avere accertato quanto precede, voglia considerare l'opportunità di intervenire tempestivamente, al fine di evitare che i lavoratori dell'E.N.P.A.S. siano sottoposti ad un trattamento discriminatorio ed in contrasto con il rapporto di lavoro che detto personale ha diritto di intrattenere con un ente pubblico, ed al fine di ridurre al minimo indispensabile i sacrifici dei lavoratori dell'ente, specie delle lavoratrici madri.

(27804)

« ALMIRANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) i motivi per i quali la gestione I.N.A.-Casa ha abbandonato nel villaggio Santa Rosalia di Palermo una superficie edificatoria di circa seimila metri quadrati;

2°) i motivi per i quali ha permesso o tollerato che se ne impadronissero abusivamente alcuni abitanti della zona per impiantarvi orti o scaricarvi i rifiuti con grave pregiudizio per la salute degli abitanti la zona;

3°) se non ritiene di dover immediatamente intervenire per richiamare la gestione I.N.A.-Casa a prendere i provvedimenti che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

il caso richiede riprendendo il pieno possesso di questa superficie edificatoria e destinandola a nuove costruzioni.

(27805) « GRASSO NICOLOSI ANNA, FERRETTI, SPECIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di far eseguire un accertamento sulle condizioni di abitabilità degli stabili dell'I.N.A.-Casa costruiti nel quartiere coordinato, sorto recentemente, mediante il concorso di vari enti pubblici, nella frazione di Monigo del comune di Treviso; e se non giudichi doverosa la tutela da parte del suo dicastero degli interessi degli assegnatari, che, or è qualche mese, si sono visti consegnare, in semplice locazione o con promessa di vendita alloggi non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei contratti.

« Molti inquilini si lamentano che nella costruzione degli stabili sopra indicati non siano stati adottati quanto meno gli accorgimenti tecnici necessari ad impedire abbondanti infiltrazioni di umidità attraverso le pareti, per cui le nuove abitazioni non offrono, specie in questa stagione, che un soggiorno squallido e insalubre.

« Non sarebbero neppure state rispettate le modalità previste, all'atto dell'assegnazione, circa il funzionamento e l'efficienza degli impianti di riscaldamento.

« Come diretta conseguenza di questa situazione si segnalano numerosi casi di malattie soprattutto fra i bambini e le persone anziane.

« Poiché l'I.N.A.-Casa ha un'azione di garanzia e di rivalsa nei confronti delle imprese edili appaltatrici, l'interrogante domanda se il ministro non ravvisi l'urgenza di sollecitare le opportune verifiche per far contestare tempestivamente alle imprese medesime tutti gli inadempimenti in cui siano incorse ed obbligarle alla immediata riparazione dei danni.

(27806)

« MARCHESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della sanità, per sapere per quale ragione non è stato ancora disposto il passaggio dalla seconda alla prima categoria dell'ospedale civile di Cosenza e, in ogni caso, per sapere quale è, al momento, lo stato della questione e quali provvedimenti saranno adottati perché venga definita al più presto.

(27807)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere lo stato delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle società telefoniche Set, Teti, Stipel, Telve e Timo; e se, in vista dell'annunciato nuovo sciopero della categoria, non si ritiene di dover intensificare gli sforzi per giungere al superamento dei motivi che sono a base della vertenza.

« L'annunciato nuovo sciopero della durata di ben cinque giorni non può infatti non destare giusta preoccupazione in quanti già nei giorni scorsi hanno dovuto subire pari grave disagio per analoga paralisi di sì importante servizio di pubblica utilità.

(27808)

« LATTANZIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della sanità, per sapere se siano informati che:

1°) importanti congressi nazionali di diverse categorie mediche (ospedalieri, mutualistiche, condotti, farmacistici) e convegni di studio sui problemi dell'assistenza sanitaria (a Roccaraso, a Saint-Vincent, a Bari, ecc.) hanno unanimemente denunciata la crisi del nostro sistema sanitario e ospedaliero e invocata una organica riforma;

2°) che gli scioperi del personale ospedaliero del 9 e dei medici ospedalieri dell'11 ottobre 1962, attuati per denunciare l'arretratezza degli ospedali stessi e le condizioni economiche e giuridiche riservate ai lavoratori dei nosocomi, sono stati totali ed hanno paralizzato la vita degli ospedali, malgrado che con alto senso di responsabilità siano stati assicurati i servizi per i casi d'urgenza;

e per sapere se, considerando più che matura la situazione, intendano convocare una conferenza nazionale dell'assistenza sanitaria e dell'organizzazione ospedaliera, per un incontro fra le diverse esperienze e categorie sociali (sindacali, mediche amministrative e mutualistiche e parlamentari), in modo da raccogliere con urgenza gli elementi di un quadro organico per la riforma che tutto il paese attende.

(27809)

« BARBIERI ORAZIO, NAPOLITANO GIORGIO, MONTANARI, ANGELINI, MAZZONI, AUDISIO, BORELLINI GINA, CAPONI, CERRETI GIULIO, MESSINETTI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, PINO, SANTARELLI EZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

commercio, delle finanze e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti siano allo studio e si intendano adottare al fine di porre il settore vitivinicolo in condizioni di superare l'attuale grave crisi, con particolare riguardo agli incentivi ed ai controlli diretti a favorire e tutelare la selezione e la tipicizzazione del prodotto — di cui si avverte sempre più l'esigenza, stante l'incremento registratosi nella produzione e le sofisticazioni — nell'interesse dell'economia vitivinicola, delle possibilità di esportazione e dei consumatori nazionali.

« In particolare si chiede:

di destinare alla distillazione agevolata la produzione vinicola di qualità scadente;

di destinare all'invecchiamento le qualità migliori, concedendo crediti ai produttori o comunque detentori, a basso interesse;

il controllo dello zucchero dalla produzione al consumo per evitare le sofisticazioni;

l'uso esclusivo dell'alcool di vino per tutte le miscele di vini fini e superiori e di aperitivi a base di vino.

(27810)

« VOLPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali iniziative intendano adottare per tutelare i diritti dei 20.000 lavoratori italiani emigrati in Corsica, attualmente privi di ogni assistenza, anche per l'assenza di autorità consolari sul luogo.

(27811)

« ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile arbitrio perpetrato dall'ente comunale di assistenza di Palermo, con l'introduzione, nel regolamento organico del personale, di una norma secondo cui l'amministrazione ha la potestà discrezionale di collocare a riposo d'autorità un dipendente che abbia compiuto 25 anni di servizio, qualunque ne sia l'età (quindi, in via d'ipotesi, anche a 43 anni); norma predisposta a scopo palesemente discriminatorio, dato che tale potestà discrezionale consente di eliminare alcuni impiegati e mantenerne, viceversa, in servizio altri anche con maggiore anzianità, e ciò in dispregio del principio affermato costantemente dalla giurisprudenza, secondo cui il collocamento a riposo d'ufficio opera automaticamente, trattandosi di provvedimento che costituisce espressione di potere vincolato, non suscettibile, quindi, di discrezionalità.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se non ritenga di provvedere tempesti-

vamente per l'annullamento della suddetta norma, che pone il dipendente alla completa mercé dell'amministrazione, privandolo delle garanzie di legge sulla stabilità dell'impiego e del diritto di conseguire il massimo del servizio pensionabile (40 anni), compatibilmente con l'età (65 anni), e se non ritenga, intanto, di impartire le opportune e urgenti disposizioni, affinché la deprecata norma non trovi concreta applicazione nelle more dei provvedimenti per l'annullamento.

(27812)

« MOGLIACCI, CALAMO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per conoscere i motivi per i quali il consorzio provinciale antitubercolare di Brindisi ha deliberato per « compiuto periodo non favorevole di prova » (in data 18 dicembre 1962) il licenziamento del dottor Antonio Staffa, medico primario dell'ospedale Romano, quarantatreenne e padre di 5 figli, vincitore del concorso di primario, bandito nel novembre del 1960 e incaricato delle funzioni di direttore sanitario del sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni; per sapere come è spiegabile una tale deliberazione che viene a dichiarare *ex abrupto* a distanza di 2 anni dalla vittoria conseguita nel concorso di primario, dimissionario da tale qualifica come pure dall'incarico provvisorio di direttore sanitario di un professionista il cui *curriculum vitae* attesta di essere in possesso di una trentina di pubblicazioni scientifiche, di avere in corso di istruzione la pratica di libera docenza presso l'università di Roma e di avere conseguito la idoneità in altri 7 concorsi, oltre quello di primario vinto presso il sanatorio « A. Tanzarella » di Ostuni;

se hanno avuto notizia e come giudicano in merito l'iniziativa di protesta presa da tutti i ricoverati del sanatorio Tanzarella di Ostuni, i quali hanno il 12 gennaio 1963, con una azione dimostrativa, significato la loro stima, il loro affetto e solidarietà a tale ottimo professionista e buon cittadino, cui si farebbe carico solo di avere un carattere chiuso e non aperto alle relazioni pubbliche;

da ultimo, se non ritengono di invitare il competente consiglio di amministrazione del consorzio provinciale antitubercolare di Brindisi, anche in relazione ad un voto unanime espresso dal consiglio comunale di Ostuni, nella seduta del 15 gennaio 1963 ed alla manifestazione di solidarietà dell'intera cittadinanza ostunese a voler riesaminare sul piano umano e sociale l'intera questione, revocando l'ingiusto provvedimento di licenziamento, che mol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

ti, negli ambienti politici, dicono sia stato dettato da « oblique e non chiare finalità elettorali del partito di maggioranza ».

(27813) « GUADALUPI, BOGONI, SCARONGELLA, LENOCI, DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere a qual punto si trovino lo studio e la pratica attuazione del collegamento aereo fra Ancona, Zara e Spalato progettato dalla società « Itavia », che attualmente gestisce le linee aeree Milano-Ancona, Roma-Ancona e Bari-Pescara-Ancona; e altresì, per conoscere se si ritiene che tale nuovo servizio possa cominciare a funzionare prima della prossima estate.

(27814) « SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della singolare condizione in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti elementari che, pur avendo superato le prove d'esame del concorso magistrale 1961-62, non sono riusciti a classificarsi nel numero dei vincitori per la complicata e discutibile meccanica del concorso stesso.

« L'interrogante chiede, in particolare, di sapere se, in analogia a quanto fu fatto per gli insegnanti che conseguirono l'idoneità nei concorsi espletati negli anni 1954 e 1958, non si ritenga di far luogo ad un provvedimento che, sanando l'assurda situazione in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti elementari risultati idonei al concorso del 1961-62, eviti agli stessi lo stato di umiliazione a cui sono oggi costretti sia per l'esiguità dei posti che furono a suo tempo messi a concorso, sia per i discutibili criteri con i quali furono a suo tempo compilate le graduatorie.

(27815) « LANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di aderire alla richiesta formulata dai sindaci di Deiva Marina, Framura, Levanto, Carro, Carrodano, Maissana, Sesta Godano (La Spezia), Zeri e Pontremoli (Massa Carrara), per l'istituzione di un casello, sull'autostrada Sestri Levante-Livorno, nel tratto Cà di Vara-Ziona di Carro.

(27816) « LANDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se, essendo a conoscenza della grave situazione nella quale si è venuto a trovare la popolazione di Cigliè (Cuneo) a

causa dello smottamento del terreno collinare verificatosi nella prima decade di gennaio 1963 in conseguenza del quale l'abitato sta scomparendo, i terreni sono stati devastati, con gravissimo danno economico e reale pericolo di vita per gli abitanti, non intenda provvedere di urgenza affinché sia data completa assistenza alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la casa, che l'hanno perduta con tutti gli averi, che hanno perduto i terreni coltivati e le attrezzature agricole; affinché siano sospesi i pagamenti dei tributi erariali e provinciali per i danneggiati; affinché siano assegnati consistenti contributi a favore del bilancio del comune perché possa affrontare la situazione di emergenza e quella futura; affinché urgentemente siano effettuati stanziamenti per la ricostruzione dell'abitato, del municipio, dell'asilo e degli altri enti in zona sicura, così come era già stato richiesto da due anni or sono, quando si verificò fatto analogo (che non venne preso nella dovuta considerazione così che oggi i danni sono molto più gravi).

(27817) « BIANCANI, AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) se sia a conoscenza che il mattatoio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro), costruito con il contributo dello Stato ai sensi della legge n. 589 su una spesa complessiva di lire 50.000.000, è stato ultimato da circa 2 anni;

2°) i motivi, per i quali ancora oggi a distanza di due anni, non è funzionante;

3°) se sia stato eseguito il collaudo e con quali risultanze; ed in caso negativo quali siano i motivi, per i quali il collaudo viene procrastinato.

« Gli interroganti chiedono di conoscere, inoltre, quali provvedimenti urgenti si intenda adottare, al fine di rendere funzionante il mattatoio sopracitato.

(27818) « PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali motivi la direzione del compartimento A.N.A.S. di Bari, nonostante l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, a tutt'oggi, non ha fornito gli operai dipendenti di vestiario estivo ed invernale.

« In analoghe condizioni si trovano gli allievi cantonieri ai quali non è stato consegnato il vestiario invernale: scarpe, cappotti, impermeabile, ecc.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere per quali ragioni agli operai del suddetto compartimento non viene rilasciata la tessera ferroviaria e quella di circolazione per raggiungere il posto di lavoro. (27819) « ROMEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, in ordine alla richiesta avanzata dal sindaco e dall'azienda di soggiorno di Senigallia affinché la costruzione del tracciato dell'autostrada Bologna-Ancona-Canosa venga costruito a monte della città, modificando parzialmente l'attuale progetto.

« L'interrogante fa presente che la questione interessa tutta la riviera marchigiana, a nord come a sud di Ancona, e che il provvedimento richiesto non soltanto interessa centri turistici che hanno raggiunto milioni di presenze, ma verrebbe a collocarsi nel quadro di una più razionale programmazione urbanistica regionale e nazionale, la quale non può non tenere nel giusto conto prospettive di sviluppo e di respiro edilizio, che già oggi sono avvertite dalle popolazioni e dagli enti locali. (27820) « SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a qual punto si trovino la progettazione, il finanziamento e la costruzione della stazione marittima del porto di Ancona, opera la cui realizzazione ed il cui completamento appaiono non ulteriormente dilazionabili dato l'incremento del traffico passeggeri sulle linee facenti capo ad Ancona e considerato anche che l'attuale grave situazione provoca disagio notevole e impedisce lo sviluppo di normali relazioni turistiche e commerciali con la vicina costa jugoslava. (27821) « SANTARELLI ENZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza:

che il commissario governativo del consorzio di bonifica montana della val di Sieve (Firenze) ha convocato — dal 22 al 29 settembre 1962 — l'assemblea " per l'elezione del consiglio dei delegati e per l'approvazione dello statuto " applicando per l'occasione uno statuto recentemente modificato ed approvato dal prefetto della provincia di Firenze anziché dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste come disposto dal regio decreto 13 feb-

braio 1933, n. 215, e riconfermato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947;

che l'applicazione di detto statuto ha portato alla esclusione di fatto dal diritto di voto di 3.421 soci contribuenti di contro ai 2.412 ammessi con un totale di 9.362 voti;

che lo statuto con cui viene convocata l'assemblea non è stato neppure adeguato alle norme in vigore, fissate col decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947, e singole ditte possono raggiungere fino al 10 per cento del totale dei voti;

che il commissario, dopo avere agito con accorgimenti burocratici per rendere impossibile l'intervento tempestivo degli Enti pubblici locali soci del consorzio — comuni, provincia ed opere pie — e del consiglio di Valle, si rifiuta di accogliere la richiesta avanzata da questi enti per un rinvio della convocazione dell'assemblea e l'adeguamento dello statuto alle norme fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 947.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non ritiene, per le ragioni su esposte, di dover intervenire verso il commissario ed indurlo a ripristinare la legalità ed il metodo democratico accogliendo, intanto, la richiesta degli enti locali — soci del consorzio — per un rinvio della convocazione dell'assemblea e la nomina di una consulta veramente rappresentativa. (27822) « BARBIERI, MAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga in contrasto con la legge istitutiva degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, e con il parere espresso dal Consiglio di Stato, seconda sezione, il 22 febbraio 1961, le disposizioni inviate dalla direzione generale dell'I.N.P.S. alle sedi periferiche con la circolare n. 8802/C e V/59.

« In modo particolare, tale contrasto appare evidente laddove (punto n. 5) si invitano le sedi " ad astenersi, in via cautelativa, dal tener conto delle iscrizioni negli elenchi anagrafici per le quali è stato proposto ricorso tendente ad ottenere la cancellazione ".

« Poiché le sedi provinciali dell'I.N.P.S. si attengono a tali disposizioni, l'interrogante chiede di sapere quale azione il ministro intenda svolgere al fine di garantire le prestazioni dei lavoratori, in attesa delle decisioni dei ricorsi. (27823) « ROMEO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se e quando verranno attuate iniziative per congiungere con navi-traghetto la costa della Dalmazia con il porto di Ancona; per conoscere, altresì, se si tratti di iniziative facenti capo a società italiane o jugoslave; se, infine, il Ministero della marina mercantile stia seguendo l'interessante problema e si proponga, e con quali mezzi, di agevolarne la soluzione.

(27824)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene opportuna la modifica della legge sulle quote di aggiunta di famiglia, a seguito del recente aumento dei minimi di pensione I.N.P.S.

« Infatti la suddetta legge consente la liquidazione delle quote per i genitori a carico, solo a condizione che essi non abbiano un reddito mensile superiore a lire 11.000 il primo e lire 10.000 il secondo. Poiché, con l'aumento dei minimi di pensione, la maggior parte dei pensionati ha superato tale limite, sia pure di poco, sono state soppresse le quote di aggiunta di famiglia che a loro si riferivano.

« Una modifica della legge, che importi aumento del limite di cui innanzi, e che perciò consenta l'ulteriore godimento della quota di aggiunta di famiglia, produrrebbe scarse conseguenze sul piano economico, ma avrebbe un grande significato morale.

(27825)

« VALIANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere lo stato della pratica, relativa al concorso per titoli a medico delle carceri giudiziarie di Isernia (Campobasso) espletato presso la procura di Isernia.

« I candidati hanno presentato i prescritti documenti da oltre un anno e non ancora riescono a saperne nulla.

« Corrono in proposito le voci più diverse, che è bene far tacere per il prestigio della giustizia.

(27826)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per chiedere se saranno inquadrati, come è loro diritto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 21 e 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, i cottimisti Balbi Antonio di Cesare, Cesarono Salvatore di Gennaro ed altri nove, che pur in rapporto

di servizio risultavano momentaneamente sospesi al 12 aprile 1962 per temporanea mancanza di fondi.

(27827)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non creda di intervenire in favore degli eredi di Marchitto Gabriele, da Morrone del Sannio, pensionato di guerra (iscrizione n. 5066085), perché sia disposto il pagamento ad essi del rateo di pensione, lasciato insoluto dal loro dante causa, in quanto non sembra che il credito possa — come si assume — ritenersi estinto per prescrizione, se è vero che detti eredi erano e sono minorenni e contro i minori non corre prescrizione.

(27828)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali misure intenda disporre al fine di rendere possibile il restauro della parte ancora salvabile di quel prezioso complesso architettonico rappresentato dalle ville vesuviane del XVIII secolo, preservando non solo un patrimonio artistico e culturale di non secondaria importanza, ma aumentando, altresì, le attrattive turistiche di una delle più belle zone del paese.

(27829)

« AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se, di fronte alle migliaia di pratiche ancora giacenti presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, in attesa dei benefici della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successiva del 9 agosto 1954, n. 636, riguardanti i danni alluvionali del 1951 e 1953, non intendano intervenire con la massima urgenza per far sì che la Sardegna disponga a tal fine di fondi adeguati ed evitare, dopo un decennio di attesa, ulteriori gravi disagi a tante famiglie povere.

(27830)

« ISGRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, per conoscere quali provvedimenti intendano di concerto adottare per realizzare i necessari, urgenti e indispensabili lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Capri, al fine di eliminare le attuali difficoltà all'approdo di natanti da diporto ed evitare, in tal modo, il declassamento della funzione di Capri, che rimane uno degli elementi principali dello sviluppo del turismo nazionale.

(27831)

« AVOLIO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene di dover avvalersi sollecitamente del potere che gli è conferito dall'articolo 1, comma terzo, della legge 18 aprile 1962, n. 167, di disporre con suo decreto la formazione del piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nei comuni costituenti il comprensorio del P.R.I. di Torino.

« L'interrogante fa osservare:

1°) che il comune di Torino ha deliberato il suo piano con l'approvazione del consiglio comunale il 9 gennaio 1963;

2°) che tale piano non può avere l'efficacia voluta dalla legge se non è accompagnato dai piani analoghi dei comuni finitimi, i quali concorrono tutti all'assorbimento dell'eccezionale incremento di popolazione che prosegue in tutta la zona per effetto della immigrazione richiamata dall'espansione industriale ed economica;

3°) che oramai il comune di Torino forma cogli altri comuni della sua cintura compresi nel P.R.I. un'unica inscindibile " area metropolitana " con interessi ed esigenze interdipendenti, per cui l'esistenza del piano delle aree previsto dalla legge 167 per la sola città capoluogo, isolato a sé stante, non può risolvere regionalmente nessuno dei problemi urbanistici ed anche di solo insediamento di nuova popolazione secondo i fini della legge stessa.

(27832)

« CASTAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda istituire una sezione staccata dell'A.N.A.S. a Caserta, in considerazione della importanza della viabilità statale esistente in quella provincia.

(27833)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali disposizioni e provvedimenti, anche soltanto ordinatori, intenda prendere per superare le difficoltà insorte per il funzionamento della giustizia nel settore dei contratti agrari, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 108 del 20 dicembre 1962, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le sezioni specializzate di tribunale e di corte di appello per le controversie agrarie.

« Venuti a mancare gli organismi giurisdizionali istituzionalmente competenti, le parti, che pure devono osservare tassativi termini processuali per l'inizio e la prosecuzione delle

controversie, si trovano in una situazione assolutamente insostenibile per la mancanza di chiare direttive, che consentano alle magistrature locali di svolgere in materia la funzione giurisdizionale.

« Pertanto, senza pregiudizio alcuno di quella che potrà essere l'intenzione del Parlamento sulla opportunità o meno di ripristinare le sezioni specializzate con le modifiche imposte dalla recente sentenza della Corte costituzionale, l'interrogante chiede l'adozione da parte del ministro competente di quelle misure e di quelle decisioni che consentano, sia pure in via transitoria, il normale funzionamento della giustizia in un settore così delicato ed importante quale è quello dell'agricoltura.

(27834)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se corrisponde a verità la notizia sull'eventuale concessione di una riduzione dell'imposta generale sull'entrata a favore dell'importazione delle uova, facendo presente che, se ciò avvenisse, andrebbe a danno della nostra produzione, che solamente in quest'ultimo periodo ha incominciato a sentire il modesto beneficio dell'applicazione degli accordi del M.E.C. Verrebbe così annullata anche quella ripresa della pollicultura da uova che finora in Italia non aveva avuto adeguato sviluppo.

« Tale concessione sarebbe tanto più dannosa, in quanto verrebbe a cadere in primavera, quando cioè affluiscono sul mercato le uova primaverili della campagna e si ha già un ribasso stagionale dei prezzi.

« L'interrogante chiede, invece, se non sarebbe più opportuno porre allo studio la stessa riduzione dell'imposta generale sull'entrata sui mangimi, che interesserebbe così in modo veramente favorevole lo sviluppo di tutta la nostra zootecnia.

(27835)

« DE MARZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali il porto di Cagliari è stato escluso dal recente piano di ampliamento e potenziamento dei porti in via di attuazione; per sapere se, in considerazione della capitale importanza che il porto di Cagliari riveste per tutta la Sardegna e delle nuove grandi esigenze che saranno determinate dalla esecuzione imminente del piano di rinascita della Sardegna, non ritengano opportuno e giusto rivedere la decisione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

presa e includere nel piano anche il porto di Cagliari, dalla cui attività e dal cui sviluppo dipende gran parte dell'economia della città e dell'intera isola.

(27836) « LACONI, PIRASTU, POLANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per conoscere i motivi che hanno indotto l'I.N.P.S. a sospendere il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione previsto dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore delle maestranze adibite alla coltivazione del tabacco e alla lavorazione della foglia allo stato secco.

« Tale sussidio fu disposto per andare incontro alle predette maestranze restate totalmente o parzialmente disoccupate nel corso della campagna di coltivazione-lavorazione del tabacco 1961-62 a causa degli attacchi peronosporici, che distrussero larga parte delle piantagioni.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti s'intendono adottare per fronteggiare il lamentato esaurimento dei fondi previsti dalla legge e per soddisfare la legittima richiesta delle migliaia di operai e di operaie tabacchine, che chiedono la corresponsione integrale del sussidio di disoccupazione straordinario maturato in base alla sopra richiamata legge.

(27837) « CAPONI, ANGELUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento degli assegnatari del Crotonese, causato dal fatto che l'opera valorizzazione Sila, nel liquidare solo ora i danni alluvionali del 1959 vuole computare, a titolo di risarcimento, i soccorsi dati al momento dell'alluvione a titolo di assistenza di emergenza.

« L'interrogante, allo scopo di eliminare tale malcontento, ritiene debbasi disporre per l'abbuono di quanto a suo tempo concesso.

(27838) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per cui per il collegamento telefonico della contrada « Colongi » (comune di Amantea - Cosenza) è stato prescelto un posto, per l'installazione del telefono pubblico, diverso da quello già in precedenza stabilito su indicazione dell'amministrazione comunale interessata e che avrebbe meglio servito gli interessi della popolazione rurale di tutta la zona.

« L'interrogante ritiene che i lavori per il collegamento telefonico della contrada suddetta, già collaudati, debbano essere modificati, in modo da consentire l'installazione del posto telefonico pubblico nella zona a suo tempo stabilita, per cui chiede se non sia il caso disporre un sopraluogo al fine di eliminare l'inconveniente lamentato.

(27839) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se, in attesa che sia modificato l'articolo 25 del regio decreto-legge del 1934, ritenga giusto ed umano sospendere le disdette intimare, od in corso di esecuzione, dalle società petrolifere ai gestori degli impianti di vendita dei prodotti petroliferi, soprattutto minacciati di risoluzione dei contratti ad insindacabile decisione degli enti, che non riconoscono nemmeno l'avviamento che i gestori stessi, con enormi sacrifici e talvolta con pericoli di vita, hanno assicurato agli enti medesimi.

(27840) « BUFFONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

ROFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Desidero sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza Seroni sul problema degli istituti professionali.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

La seduta termina alle 21,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Trattamento tributario del credito artigiano (4367);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita e gestori di magazzino vendita generi di monopolio e dei rispettivi coadiutori (4368).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

2. — *Discussione della proposta di legge:*

RICCIO, FODERARO, ANGIOY ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (*Modificata dal Senato*) (198-240-1308-B) — *Relatore*: Migliori.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (*Approvato dal Senato*) (4452) — *Relatori*: Amatucci e Guerrieri Emanuele.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4117) — *Relatore*: Bianchi Fortunato.

5. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (*Approvato in prima deliberazione: dalla Camera il 7 agosto 1962, dal Senato il 21 settembre 1962*) (3571-B) — *Relatore*: Tozzi Condivi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Modificazione all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica (*Approvato dal Senato*) (4059) — *Relatore*: Tozzi Condivi.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega per la modifica e l'aggiornamento delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (3568);

e della proposta di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi (3581);

— *Relatori*: Tozzi Condivi e Belotti.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione di campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

FODERARO e FANELLI: Istituzione di un fondo per il risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (72);

ANGELINO PAOLO ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi (129);

— *Relatori*: De' Cocci, per la maggioranza; Anderlini, di minoranza.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

NANNI ed altri: Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali (1031);

ARMAROLI ed altri: Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (733);

— *Relatore*: Mattarelli Gino;

BREGANZE ed altri: Integrazione dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (2637) — *Relatore*: Mattarelli Gino.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, per la maggioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, per la maggioranza; Kuntze, di minoranza.

13. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

14. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Sistemazione dei debiti dello Stato (2066) — *Relatore:* Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

15. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione per-*

manente del Senato) (1926) — *Relatore:* Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore:* Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore:* Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore:* Bisantis.

16. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore:* Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI